

---

# Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno VIII - 2018

ISSN 2240-2772

---

## *Comitato scientifico*

José Luis Alonso

Martin Avenarius

Ernesto Capobianco

Teresa Giménez-Candela

Peter Gröschler

Frédéric Hurllet

Massimo Miglietta

Bernardo Perrián Gómez

Salvo Randazzo

Giusto Traina

Francisco J. Andrés Santos

Christian Baldus

Luigi Garofalo

Vincenzo Giuffrè

Rudolf Haensch

Andrea Lovato

Luigi Nuzzo

Johannes Platschek

Giunio Rizzelli

Vincenzo Turchi

Giancarlo Vallone

Jean-Jacques Aubert

Giuseppe Camodeca

Jean-François Gerkens

Francesco Grelle

Evelyn Höbenreich

Carla Masi Doria

Leo Peppe

Salvatore Puliatti

Martin Schermaier

Jakub Urbanik

## *Comitato di redazione*

Barbara Abatino

Tommaso Beggio

Laura d'Amati

Lucio Parenti

Maria Luisa Tacelli

Aurelio Arnese

Pierangelo Buongiorno

Federica De Iulii

Aniello Parma

Ubaldo Villani-Lubelli

Eliana Augusti

Raffaele D'Alessio

Annarosa Gallo

Pasquale Rosafio

Lucia Zandrino

## *Direzione*

Francesca Lamberti

## *Contatti redazione e direzione*

Edizioni Grifo

Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce

edizionigrifo@gmail.com www.edizionigrifo.it

Prof. Francesca Lamberti

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento - Complesso Ecotekne, via per Monteroni - 73100 Lecce

francesca.lamberti@unisalento.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.



## Vanissimas Papias leges exclusit.

### *Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*

1. La più importante e nota tra le disposizioni della *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C.<sup>1</sup> privava i *caelibes* della possibilità di *capere*<sup>2</sup> eredità e legati, se non si fossero sposati o fidanzati<sup>3</sup> entro cento giorni dal momento in cui era loro deferita la disposizione testamentaria<sup>4</sup>. Tale *incapacitas* era totale, ma non colpiva tutti gli eredi e i legatari indistintamente, facendo salvi i parenti più stretti del testatore<sup>5</sup>. Alla stessa stregua, ventisette anni più tardi<sup>6</sup>, la *lex Papia Poppaea* vietò ai coniugati di *capere* la metà dell'eredità e dei legati, se al momento della loro devoluzione non avessero avuto figli<sup>7</sup>. Tali norme, con le quali nell'ottica di una più ampia riforma dei costumi<sup>8</sup> Augusto intese perseguire sco-

<sup>1</sup> Per la datazione della *lex* si veda Dio Cass. 54.16.2; Hor. *Carm. Saec.* 17-20 e *CIL*. VI 32323, linn. 50-57. Sul punto, per tutti, T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010<sup>3</sup>, 31.

<sup>2</sup> Essi erano dunque privi della *capacitas*, intesa come «legittimazione ad acquistare *mortis causa* in presenza di determinati requisiti previsti da leggi speciali». Così R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996<sup>4</sup>, 11. Cfr. anche P. Voci, *Diritto ereditario romano* 1, Milano 1967<sup>2</sup>, 430 ss. Pare che essa fosse stata introdotta nell'ordinamento romano per la prima volta dalla *lex Furia*, come concetto distinto dalla *testamentifacio*. Si sarebbe trattato, infatti, della possibilità di acquistare in forza di requisiti che potevano sussistere al momento della morte del testatore e anche dopo e che però nella *lex Iulia* attecchivano alla figura del beneficiario, laddove nella *lex Furia* riguardavano l'ammontare del lascito. La privazione della *capacitas*, in base a quanto si apprende dalla rubrica di Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 14.1, era qualificata dalla legge augustea come pena.

<sup>3</sup> Si veda ancora Astolfi, *La lex Iulia* cit. 4, che rileva come la valenza del fidanzamento ai fini dell'esclusione della sanzione prevista dalla legge (e dunque la sua equiparazione al matrimonio) fosse con tutta probabilità subordinata all'esistenza di un motivo valido che impedisse ai fidanzati di sposarsi immediatamente. Sarebbe stato altrimenti troppo agevole aggirare la disciplina.

<sup>4</sup> Cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 17.1. Sul punto si veda Astolfi, *La lex Iulia* cit. 17 ss.

<sup>5</sup> Si vedano Astolfi, *La lex Iulia* cit. 64 ss.; A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des princeps*, Stuttgart 1991, 156 ss.; Spagnuolo Vigorita, *Casta domus* cit. 30.

<sup>6</sup> Anche l'anno di approvazione della *lex Papia Poppaea* è certo. Cfr. le attestazioni di Suet. *Aug.* 34.1-3 e Dio Cass. 58.18.1, le quali in particolare consentono di collocarla poco prima della disfatta di Varo, che risale al mese di ottobre del 9. Si veda la dettagliata ricostruzione di Spagnuolo Vigorita, *Casta domus* cit. 67.

<sup>7</sup> Cfr. Iuv. 9.82-90 e Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1a. Si veda sul punto Astolfi, *La lex Iulia* cit. 23 ss.

<sup>8</sup> Si vedano G. Ferrero, *Grandezza e decadenza di Roma*, Milano 1902-1906, rist. a cura e con saggi introduttivi di L. Cigliani e L. Mecella, Roma 2016, 854 ss.; R. Syme, *The Roman Revolution*, Oxford 1939, trad. it. a c. di G. Traina, Torino 2014<sup>3</sup>, 495; F. De Martino, *Storia della costituzione romana* 4, Napoli 1974, 278 ss.

pi etici, demografici e fiscali<sup>9</sup>, avrebbero dovuto favorire le unioni matrimoniali e le nascite attraverso un meccanismo sanzionatorio, in base al quale il bene lasciato in eredità all'incapace diveniva *caducum*, sfuggendo alla disponibilità dell'erede o del legatario<sup>10</sup>.

Se in merito alle prescrizioni richiamate e alla determinazione dell'età oltre la quale esse non avrebbero più operato nei confronti di un soggetto le fonti non sono poche e per giunta appaiono pressoché univoche<sup>11</sup>, altrettanto non può dirsi del limite di età, originariamente stabilito dalle due *leges*, a partire dal quale si doveva uscire dallo stato di *caelebs* e di *orbis*<sup>12</sup> per poter *capere* il lascito. Cionondimeno negli anni sul punto in dottrina sembra essersi stratificata l'opinione secondo cui la *lex Iulia* avrebbe imposto l'onere del matrimonio alle donne a decorrere dal compimento del ventesimo anno di età e agli uomini del venticinquesimo, mentre l'età minima stabilita dalla *lex Papia* per l'onere di procreare, inizialmente e almeno fino alle soglie del III secolo d.C., pur restando di fatto sconosciuta, sarebbe stata inferiore<sup>13</sup>. Di ciò sarebbe testimonianza, innanzitutto

<sup>9</sup> Invero il perseguimento di scopi fiscali si ebbe quasi esclusivamente con la *lex Papia*, la quale stabilì che nella successione testamentaria i beni destinati agli *incapaces* non fossero devoluti secondo il *ius antiquum*, come invece avveniva sotto la vigenza della sola *lex Iulia*, bensì fossero devoluti a coloro che avevano figli (*qui in eo testamento liberos habent*) e solo in loro assenza allo Stato. Cfr. Gai. 2.206-207, 211. Si vedano sul punto le argomentazioni di Astolfi, *La lex Iulia* cit. 337 ss.

<sup>10</sup> Cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 17.1. Sul punto si veda da ultimo M. Avenarius, *Vom théatron zur Bühne totalitärer Gesellschaftsstrukturen. Die Rezeption griechischer Elemente in die Theaterordnung des Prinzipats, deren Instrumentalisierung zur politischen Einvernahme der Gesellschaft und die staatsbezogene Ausgestaltung des Ehe- und Familienrechts*, in F. Lamberti, P. Gröschler, F. Milazzo (a c. di), *Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell'antichità*, Lecce 2015, 109 nt. 92, secondo il quale «Da die neuen *leges* das tradierte *ius* nicht ändern können, kommt es nun zu einer Überlagerung der Rechtsschichten: ziviles Eherecht und gesetzliches bestehen nebeneinander, altzivils Erbrecht und Kaduzitätsrecht ebenso. Das Kaduzitätsrecht ist insoweit 'öffentliches' Recht».

<sup>11</sup> Tanto la *lex Iulia* quanto la *lex Papia* fissavano il limite oltre il quale matrimonio e procreazione non erano più richiesti a 50 anni per la donna e 60 per l'uomo. Cfr. Sen. *Frg.* 119; Suet. *Claud.* 23.1; Gnom. 24-28; Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1; D. 38.1.35 (Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*). La disciplina cui furono sottoposti coloro che, parzialmente o totalmente privi di *capacitas*, avessero oltrepassato tali limiti di età fu però ben presto modificata da alcuni senatoconsulti. Cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.3-4, su cui si veda *infra* nt. 75.

<sup>12</sup> Non si può affermare con certezza che i termini figurassero nelle due leggi, nondimeno il loro impiego è frequente presso i giuristi. Cfr. Gai. 2.144, 2.286; Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 22.3 per *caelebs* e Gai. 2.111 e 2.286a e la rubrica di Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 13 per *orbis*.

<sup>13</sup> L'opinione, fondata su di un'intuizione di Eneccio, *Ad legem Iuliam et Papiam commentarius, quo multa iuris auctorumque veterum loca explicantur, vindicantur, emendantur, atque illustrantur*, Amstelaedami 1731, 278, ripresa da F.A. Schilling, *Bemerkungen zur römischen Rechtsgeschichte*, Leipzig 1829, 300-303, è stata sviluppata da Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova

to, una fonte, che per i toni impiegati, il contesto in cui trova espressione e l'estrazione del suo autore, appare quanto meno problematica. Si tratta di un passo dell'*Apologeticum* di Tertulliano.

Tert. *Apol.* 4.8:

*Nonne vanissimas Papias leges, quae ante liberos suscipi cogunt quam Iuliae matrimonium contrahi, post tantae auctoritatis senectutem heri Severus, constantissimus principum, exclusit?*

Il testo, la cui stesura con tutta probabilità risale all'estate 197 d.C.<sup>14</sup>, è inserito dall'apologeta<sup>15</sup> nel capo IV, che affronta il problema della necessità

1970, 1-2, nonché ribadita da C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote*, Roma 2005, 580 nt. 994. Essa si ritrova ancora in Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2006, 250 nt. 48 e di recente è stata accolta anche da Ph. Moreau, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, dir. J-L. Ferrary, Ph. Moreau IRHT-TELMA [Online] Paris 2007 [<http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>], § 3.2.

<sup>14</sup> Si vedano P. Monceaux, *Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne*, Paris 1901, 197 s.; U. Moricca, *Storia della letteratura latina cristiana* 1, Torino 1925, 136; B. Altaner, *Patrologia* 1, Torino 1952, 105; J. Quasten, *Patrologia* 1, Torino 1967, 120-21; Th.D. Barnes, *Tertullian. A Historical and Literary Study*, Oxford 1971, 51-58; R. Braun, *Approches de Tertullien*, Paris 1992, 67-85. Secondo questi autori è decisivo il fatto che Tertulliano (*Apol.* 35.11) accenni ad una celebrazione di *vota publica* che avrebbe provocato un inasprimento della persecuzione anticristiana e alle misure prese da Settimio Severo contro gli avversari politici. Il riferimento sarebbe ai *Vota quinquennialia* (*RIC.* IV 72, 102), celebrati prima della battaglia decisiva contro Clodio Albino svoltasi a Lione nel febbraio del 197, dopo la quale l'imperatore compì violente vendette nei confronti dei sostenitori del nemico sconfitto e contro i seguaci di Nigro (*Dio Cass.* 76.7; *Erod.* 3.8; *Hist. Aug. Sev.* 12). Inoltre al 197 risale con certezza anche l'*Ad nationes* di Tertulliano che presenta una forte analogia di contenuti con l'*Apologeticum* e descrive (*Ad Nat.* 1.17) i suddetti eventi aggiungendo che si sarebbero da poco conclusi. Ne consegue che l'*Apologeticum* sia stato scritto con tutta probabilità nell'estate del 197. *Contra*: M. Sordi, *I Cristiani e l'Impero Romano*, Bologna 1965, 474-77, secondo cui i *vota publica* di *Apol.* 35.11 sarebbero da riferire ai *Vota decennialia* del 202 e C. Minelli, *La data dell'Apologeticum di Tertulliano*, in *Aevum* 74, 2000, 187-189, la quale identificando la *racematio* di *Apol.* 35.11 con le condanne volute da Plauziano contro alcuni seguaci di Nigro (*Hist. Aug. Sev.* 15.4-5 e *Dio Cass.* 76.14.1-2), di cui Tertulliano parlerebbe al presente, colloca l'opera tra il 199 e l'inizio del 201, anno in cui la persecuzione è già finita in quanto Severo conferisce la toga virile a Caracalla proprio ad Antiochia, città dei seguaci di Nigro.

<sup>15</sup> L'identificazione dell'apologeta con il giurista romano dello stesso nome, autore di un *liber singularis de castrensi peculio* e otto libri di *quaestiones*, ammessa in un primo tempo dal Cuiacio (Cuiacius, *Observ. Et emend.*, liber septimus, Caput II, in *Opera omnia* 3, Neapolis 1722, 168) fu quasi subito posta in discussione; più di recente sulla base dei rilievi di W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz – Wien – Köln, 1967, 238 ntt. 481 e 482 sul periodo di attività del giurista, che sarebbe stato di molto precedente rispetto a quello dell'apologeta, ma soprattutto in seguito allo studio di Barnes, *Tertullian* cit. 22 ss. e a quello di Remo Martini (mi riferisco a R. Martini, *Tertulliano giurista e Tertulliano padre della Chiesa*, in *SDHI.* 1975,

dell'obbedienza alle leggi dei Romani e della loro applicazione. Esse vengono sottoposte a una serrata critica, che non risparmia al lettore, come vedremo, esagerazioni nella descrizione delle stesse, se non addirittura vere e proprie mistificazioni del loro contenuto. Nella fattispecie in esame Tertulliano attacca le «futilissime leggi Papie», sostenendo che esse avrebbero costretto a generare figli prima che le «leggi Giulie» avessero obbligato a contrarre matrimonio. Per questo, stando a quanto sostiene l'apologeta, dopo aver goduto di autorevole longevità, sarebbero state addirittura abrogate<sup>16</sup> dal più conservatore<sup>17</sup> dei principi, Settimio Severo, in un momento che di pochissimo precede quello in cui scrive Tertulliano, come si può inferire dall'impiego da parte dell'apologeta del curioso avverbio *heri*<sup>18</sup>.

41, 79-124) si è giunti a negarla. In particolare secondo questi autori sarebbe possibile vedere in Tertulliano un allievo di Pomponio e dunque egli non potrebbe esser nato dopo il 150 d.C. Nondimeno l'impiego di termini tecnici, propri del linguaggio giuridico romano da parte dell'apologeta ha spinto alcuni studiosi alla rivalutazione di tale identità. È il caso di S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana*, 2.2, Milano 1993, 486 ss. e I. Cadoppi, *Sul lessico giuridico nell'Apologeticum di Tertulliano*, in *ACME*. XLIX, 1996, 153 ss. Sulla questione è intervenuto tuttavia di nuovo R. Martini, *Ancora a proposito di Tertulliano*, in *BIDR*. 100, 1997, 117-126, il quale da un lato ha dimostrato come l'impiego dei termini tecnici da parte dell'autore dell'*Apologeticum* potrebbe trovare la propria ragione nella frequentazione da parte di quest'ultimo delle scuole di retorica, dall'altro ha evidenziato come sulla base di alcune attestazioni epigrafiche (cfr. M.B. Hatzoupoulos, *Bulletin épigraphique*, in *REG*. 112, 1999, nr. 432) sia possibile identificare il Tertulliano giurista con un certo *Marcus Ulpius Tertullianus Aquila* governatore della provincia di Macedonia nel 212 d.C. (cfr. *Ann. épigr.*, 1979, 558). Per un ragguaglio bibliografico sul tema si veda V. Marotta, *L'elogium nel processo criminale (secoli III e IV d.C.)*, in F. Lucrezi, G. Coppola (a c. di), *Crimina e delicta nel tardo antico*, Milano 2003, 98 nt. 86. A ogni buon conto, a prescindere dalle complesse questioni relative all'identificazione esatta del giurista Tertulliano, appare plausibile (come da ultimo ha rilevato G. Rizzelli, *L'ordine dei peccati nel De pudicitia di Tertulliano. Motivi giuridici*, in *Revista General de Derecho Romano* 16, 2011, 4 nt. 17, la questione resta ancora aperta) che egli sia persona diversa dal *Quintus Septimius Florens Tertullianus*, autore dell'*Apologeticum*.

<sup>16</sup> L'utilizzo del verbo *excludere* pare, infatti, indicare, nel contesto in cui si trova inserito, un atto completamente abrogativo della legge, secondo un impiego che in Tertulliano è frequente. Cfr. *Tert. Adv. Marc.* 1.20: *Iudaicarum caeremoniarum, quas iam exclusas agnovisse debuerant*; *Tert. Adv. Marc.* 1.21: *Ceterum si qua novum deum praedicans veteris dei legem cupiebat excludere*; cfr. anche la voce *excludo* del *Thesaurus linguae latinae. Editus Auctoritate et Consilio Academicarum Quinque Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis* 1, Lipsiae 1900, col. 1270, che, citando anche il passo che ci occupa, tra i significati peculiari del termine, indica *abrogare* e *tollere*. Si veda conformemente sul punto Martini, *Tertulliano giurista* cit. 110, il quale parla di eliminazione.

<sup>17</sup> Per l'interpretazione dell'aggettivo *constantissimus* si rinvia alla nt. 105.

<sup>18</sup> Come si vedrà (*infra* § 5) la presenza dell'avverbio, che chiaramente non allude al giorno precedente ma nemmeno a un momento troppo lontano nel tempo, costituisce un elemento di grande importanza per tentare di risalire al provvedimento cui l'apologeta allude.

Ora, secondo l'interpretazione di cui si diceva, il passo sarebbe da intendere nel senso che l'imperatore non abolì, bensì modificò la *lex Papia*<sup>19</sup>, nella parte in cui essa avrebbe previsto la vigenza dell'obbligo di procreare a partire da un'età inferiore rispetto a quella prevista dalla *lex Iulia* per il matrimonio<sup>20</sup>. Ciò si potrebbe inferire indirettamente dalla testimonianza di Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, che restituirebbe l'entità del limite minimo di età stabilito dalla *lex Papia* per come in seguito era stato corretto dall'intervento di Settimio Severo, il quale lo avrebbe parificato a quello previsto dalla *lex Iulia*, ovverosia venticinque anni per gli uomini e venti per le donne<sup>21</sup>. Sarebbe cioè possibile risalire in via indiretta al limite minimo di età previsto in origine dalla *lex Iulia*, ma non a quello della *lex Papia*, che resterebbe sconosciuto<sup>22</sup>. Ne sarebbe altresì conferma quanto si legge in un passo della *Historia ecclesiastica* di Sozomeno (Soz. *H. E.* 1.9.1), che, come vedremo, non rileva discrasie tra i limiti di età prescritti dalle due leggi<sup>23</sup>. Sarà dunque opportuno analizzare in un primo momento queste ultime due fonti, per poi tornare alla luce dei risultati conseguiti a discutere i dati forniti da Tert. *Apol.* 4.8, che potrebbe restare l'unica attestazione di una differenza tra i limiti minimi di età originariamente stabiliti dalle due leggi augustee.

2. Innanzitutto occorre premettere che l'individuazione di un provvedimento dell'imperatore risolutivo della discrasia, che sarebbe venuta a crearsi tra le due leggi nella previsione del limite di età a partire dal quale sarebbero stati richiesti il matrimonio e la procreazione, come vedremo, risulta a dir poco difficoltosa<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> Su ciò non vi è dubbio alcuno. Del resto è ben noto che la legislazione matrimoniale augustea, ancora vigente ai tempi di Tertulliano, fu abolita, peraltro solo in parte, per effetto di una costituzione di Costantino del 320, conservata in CTh. 8.16.1. A un'abrogazione quasi completa (le norme della *lex Papia* sulla successione dei patroni nei beni dei liberti rimasero in vigore sino a Giustiniano) si giunse solo con Teodosio, che eliminò la sanzione dell'*incapacitas* per i coniugi privi di figli (cfr. CTh. 8.17.2). Sul punto si veda W. Dajczak, *Die Aufhebung der Beschränkungen der capacitas von Ehegatten in der nachklassischen Periode*, in *RIDA*. 42, 1995, 155-166.

<sup>20</sup> Cfr. Astolfi, *La lex Iulia* cit. 2; Fayer, *La familia romana* cit. 576 s.; Moreau, *Loi Iulia* cit. § 3.2.

<sup>21</sup> Non è contestato il fatto che il limite di età minimo sia stato venticinque anni per gli uomini e venti per le donne tanto in relazione all'onere di contrarre matrimonio quanto a quello di procreare a partire dall'epoca di Settimio Severo.

<sup>22</sup> Dubbi a riguardo furono sollevati già da P. Jörs, *Ueber das Verhältnis der Lex Iulia de maritandis ordinibus zur Lex Papia Poppaea*, Bonn 1882, 10 s., ora in T. Spagnuolo Vigorita, *Iuliae rogationes. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 1985, in reazione ai rilievi di Schilling, *Bemerkungen* cit. 300 ss., il quale in buona sostanza screditava l'attendibilità di Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1 in favore di una particolare lettura di Soz. *H. E.* 1.9.1 (su cui vedi *infra* § 3).

<sup>23</sup> *Infra* § 3.

<sup>24</sup> *Infra* § 5.

A questo proposito preme sin d'ora rilevare che di un tale provvedimento non si ha traccia nelle fonti e che il passo, di cui stiamo per occuparci, ne attesta tutt'altro che inequivocabilmente l'esistenza.

Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1:

*Aliquando vir et uxor inter se solidum capere possunt, velut si uterque vel alteruter eorum nondum eius aetatis sint, a qua lex liberos exigit, id est si vir minor annorum XXV sit, aut uxor annorum XX minor; item si utriusque lege Papia finitos annos in matrimonio excesserint, id est uir LX annos, uxor L; item si cognati inter se coierint usque ad sextum gradum, aut si vir absit et donec abest et intra annum, postquam abesse desiderit.*

Il redattore informa che talvolta il marito e la moglie potevano in maniera reciproca succedere l'uno all'altra per l'intero, per esempio se entrambi o uno dei due non avessero ancora raggiunto l'età, alla quale la legge esige i figli, cioè se il marito non avesse ancora compiuto venticinque anni e la moglie non ancora venti<sup>25</sup>; così come se entrambi avessero oltrepassato in costanza di matrimonio l'età massima prevista dalla *lex Papia*, cioè se il primo avesse più di sessanta anni e la seconda più di cinquanta<sup>26</sup>; se, parenti sino al sesto grado, si fossero sposati tra di loro<sup>27</sup>, o ancora, nel caso in cui il primo fosse stato assente. La successione avrebbe potuto allora aver luogo sia durante il

<sup>25</sup> Pare che la successione reciproca tra coniugi non fosse stata disciplinata dalla *lex Iulia*, che li considerava nei loro rapporti reciproci alla stregua di *extranei*. Non rientrando nel novero delle *exceptae personae*, il vedovo o la vedova erano considerati *caelibes* a tutti gli effetti e per questo erano colpiti dall'incapacità di ricevere eredità e legati per testamento dal coniuge, così come da terzi, a meno che il vedovo non si fosse risposato entro cento giorni (cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 17.1) e la vedova entro un anno (cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 14.1) per rispetto del *tempus lugendi*. Tale regime eccessivamente penalizzante fu mitigato dalla *lex Papia*, che secondo quanto riferisce ancora lo pseudo Ulpiano nel titolo precedente quello da cui è estratto il passo in esame, concesse ai coniugi senza figli la possibilità di *capere* almeno un decimo del patrimonio del coniuge defunto per il solo fatto che essi avessero contratto matrimonio, nonché l'usufrutto della terza parte dei beni ereditari (Cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 15.1 e 3). Lo pseudo Ulpiano dunque qui prosegue l'illustrazione dello speciale regime della successione reciproca tra coniugi informando che qualora uno dei due fosse morto senza figli, non avendo però ancora raggiunto le età a partire dalle quali la legge ne richiedeva la generazione, l'altro avrebbe potuto *capere* non solo un decimo, bensì l'intero. Cfr. sul punto Astolfi, *La lex Iulia* cit. 34 ss.

<sup>26</sup> Parimenti il nuovo regime introdotto dalla *lex Papia* stabilì che il coniuge senza figli potesse *capere* l'intera eredità dell'altro, quando egli o ella avesse oltrepassato l'età oltre la quale la procreazione non era più richiesta dalla stessa legge (*infra* nt. 75).

<sup>27</sup> Come si è detto (*supra* § 1), sottratti alla sanzione dell'*incapacitas* erano i parenti entro il sesto grado. Lo pseudo Ulpiano in questo caso specifica che tale regola generale si applicava anche quando tra gli stessi si fosse contratto matrimonio al fine della successione del coniuge. Sul punto si veda ancora Astolfi, *La lex Iulia* cit. 67.

periodo di lontananza del primo, sia entro un anno dal di lui ritorno<sup>28</sup>.

La prima disposizione illustrata dallo pseudo Ulpiano, fondamentale anche perché costituisce l'unica fonte non tarda a svelare il limite di età minimo, a partire dal quale «la legge esige i figli», è stata per lo più interpretata in un modo singolare. Invero l'autore avrebbe scientemente omissso di riportare il nome della legge che conteneva il limite di età, oltre il quale era imposto l'obbligo di procreare, ovverosia quello della *lex Papia*, proprio perché consapevole della modifica apportata a quest'ultima disposizione da Settimio Severo. In altri termini, per usare le parole di Astolfi, il termine generico *lex*, non accompagnato da specificazione, dimostrerebbe il riferimento alla «norma risultante dal concorso della *lex Papia* con il provvedimento di Settimio Severo»<sup>29</sup>. Sarebbe così confermata l'informazione fornita da Tertulliano, secondo cui inizialmente la *lex Papia* avrebbe imposto di aver figli a un'età inferiore rispetto a quella stabilita dalla *lex Iulia* per contrarre matrimonio. Quest'ultima in origine, in base a quanto indirettamente si dedurrebbe da Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, avrebbe fissato il limite a venticinque anni per l'uomo e venti per la donna. In buona sostanza il redattore non solo ci darebbe la conferma di questa particolare modifica severiana, della cui area tematica di incidenza Tertulliano, come avremo modo di evidenziare meglio nel prosieguo<sup>30</sup>, è dubbio che riferisca, ma al contempo proverebbe anche che la *lex Iulia* avesse in origine stabilito il limite minimo di età che si trova nel testo, e non la *lex Papia*, la quale ne avrebbe contenuto uno minore e allo stato attuale delle fonti sconosciuto.

Gli argomenti portati a suffragio di tale interpretazione si scontrano con alcuni dati di cui appare impossibile non discutere. A favore dell'ipotesi, secondo cui Settimio Severo avrebbe in pratica corretto la *lex Papia*, innalzando il limite dalla stessa previsto, inizialmente inferiore a quello stabilito dalla *lex Iulia*, e portandolo a eguaglianza con quello stabilito da quest'ultima, deporrebbero due considerazioni. In primo luogo la discrasia tra le due leggi, che si assume attestata da Tertulliano, sarebbe stata causa di difficoltà applicative e dubbi<sup>31</sup>. È

<sup>28</sup> La disposizione ha ad oggetto con tutta probabilità *l'absens rei publicae causa*, al quale, trovandosi nell'impossibilità fisica di poter concepire dei figli, la *lex Papia* riconosceva in ogni caso la possibilità di succedere per l'intero all'altro coniuge. Sul punto per il momento si rinvia alle considerazioni che seguiranno (*infra* nt. 122).

<sup>29</sup> Così Astolfi, *La lex Iulia* cit. 2 nt. 5.

<sup>30</sup> *Infra* § 4.

<sup>31</sup> In particolare secondo Astolfi, *La lex Iulia* cit. 2, «forse alcuni ritenevano che l'onere di sposare si avesse con il compimento dell'età stabilita dalla *lex Iulia*; però, se ci si sposava prima, si era già tenuti ad avere figli almeno a partire dall'età indicata dalla *lex Papia*. Altri si dovevano invece porre la domanda se la *lex Papia*, in quanto posteriore alla *lex Iulia*, l'avesse implicitamente modificata: avesse diminuito l'età del matrimonio e l'avesse fatta coincidere con quella della procreazione».

però difficile immaginare che, se così fosse stato, le fonti, specialmente quelle giurisprudenziali, non ci avrebbero conservato traccia dei relativi dibattiti, come invece pare essere avvenuto<sup>32</sup>. In secondo luogo la prova che il termine generico *lex* impiegato dallo Pseudo Ulpiano indichi non la *lex Papia* nella sua versione originaria, ma la norma risultante dalla sua correzione da parte di Settimio Severo, sarebbe data dal fatto che, allorquando il redattore nella seconda parte del testo parla del limite massimo di età, ne specifica invece la fonte in maniera esatta (*lege Papia*)<sup>33</sup>. La valenza probatoria di tale ultimo rilievo, come è evidente, coinvolge le complesse questioni del periodo in cui il *liber singularis regularum* sarebbe stato redatto, nonché dell'interpretazione della legge da parte del suo redattore e dovrà dunque essere sottoposta al vaglio delle stesse.

Occorre partire dal dato che se, come pare plausibile, l'*Apologeticum* comparso nell'estate del 197<sup>34</sup>, il provvedimento di Settimio Severo dovrà necessariamente collocarsi tra la prima metà di quest'ultimo anno e il momento della salita al trono dell'imperatore, avvenuta nel 193<sup>35</sup>. Appare però cronologicamente quanto meno dubbio che il redattore possa aver conosciuto la modifica apportata alla disciplina dallo stesso, in quanto, secondo i più recenti studi sul *liber singularis regularum*, è verosimile che il testo sia stato fissato intorno all'anno 180 d.C.<sup>36</sup>. Ma anche ammettendo che l'opera sia comparsa in un periodo successivo, come pure è stato sostenuto<sup>37</sup>, l'ipotesi che il suo autore possa aver recepito e restituito solamente il risultato di un tale intervento di Settimio Severo, senza dar conto dello stesso, risulta poco plausibile da un punto di vista

<sup>32</sup> Naturalmente si potrebbe pensare che tali dibattiti siano stati eliminati o non inseriti dai compilatori nel Digesto in seguito all'abolizione delle norme sull'*incapacitas* di *caelibes*, *orbi* e *pater solitarius* da parte di Costantino, avvenuta, come si è detto nel 320, ma l'obiezione non pare essere decisiva, in quanto è difficile immaginare che una così lunga e ampia discussione non possa aver lasciato traccia in alcuna fonte.

<sup>33</sup> Così Astolfi, *La lex Iulia* cit. 2 nt. 5 e Fayer, *La familia romana* cit. 580 nt. 994.

<sup>34</sup> *Supra* nt. 14.

<sup>35</sup> Cfr. Dio Cass. 73.10.3 e 74.1-2; Erod. 2.7-9 e 13-14. Per una ricostruzione degli eventi che condussero all'ascesa di Settimio Severo si veda M.T. Schettino, *L'opposizione politica all'ascesa di Settimio Severo*, in M. Sordi (a c. di), *L'opposizione nel mondo antico*, Milano 2000, 261 ss.

<sup>36</sup> Mi riferisco a M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005, 94 ss.; 140 ss.; 152 ss.; 531 ss.

<sup>37</sup> Per una ricostruzione delle varie posizioni sul tema si vedano F. Mercogliano, *Una ricognizione sui 'Tituli ex corpore Ulpiani'*, in AARC, XIV, 2003, 407 ss.; M.U. Sperandio, *Incipiunt Tituli ex corpore Ulpiani. Il 'liber singularis regularum' pseudoulpiano e il 'codex vaticanus reginae 1128'*, in RIDA, 58, 2011, 357-392 e, da ultimo, F. Mattioli, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, in G. Purpura (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustini (FIRA). Studi preparatori*, II, *Auctores - Negotia*, Torino 2012, 85-117.

squisitamente metodologico. Invero, a prescindere dall'esatta determinazione dell'anno di elaborazione e fissazione del testo e di quello della sua successiva sintesi, è ormai invalsa l'opinione che esso non costituisca una rielaborazione delle Istituzioni di Gaio, bensì il risultato di una riflessione originale<sup>38</sup>. In particolare è stato convincentemente argomentato che tanto Gaio quanto lo Pseudo Ulpiano attingano da un materiale riconducibile all'*ars iuris* di Servio e che il *liber singularis regularum* risulti più fedele ai principi metodologici di quest'ultima<sup>39</sup>. Per quanto qui specificamente interessa il redattore segue la cosiddetta teoria della derogazione, tipica del pensiero giuridico classico<sup>40</sup>, che trova i suoi criteri guida all'inizio dell'opera in Ps. Ulp. *lib. sing. reg. princ.* 3<sup>41</sup>. Vi si legge che una *lex* può *abrogare*, *derogare*, *subrogare*, *obrogare* quella precedente. Il testo poi di norma riporta le singole disposizioni legislative succedutesi nel tempo, restituendone spesso il dettato originale, per cui il lettore applicando la

<sup>38</sup> Si veda per esempio D. Liebs, *Ulpiani Regulae-Zwei Pseudepigrapha*, in *Romanitas-Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit Johannes Straub zum 70. am 18. Oktober 1982 gewidmet*, Berlin-New York 1982, 292, per il quale comunque il testo non sarebbe attribuibile a Ulpiano, ma a un ignoto autore che lo avrebbe composto comunque prima del 212.

<sup>39</sup> Si veda ancora Avenarius, *Der pseudo-ulpianische* cit. 98 e Id., *Il 'Liber singularis regularum' pseudoulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le 'institutiones' di Gaio*, in *Index* 34, 2006, 455 ss.

<sup>40</sup> Tale teoria si basava, come in più occasioni ha illustrato Okko Behrends (si vedano O. Behrends, *Les «veteres» et la nouvelle jurisprudence à la fin de la République*, in *RHDFE*. 55 (1977) 7 ss., [= *Scritti «italiani» con un'appendice «francese», una nota di lettura di C. Cascione ed una postfazione dell'Autore*, Napoli 2009, 471 ss.]; Id., *Die Fraus legis*, Göttingen 1982, 33 ss.; Id., *Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni*, in *Index* 12, 1982/1984, 189 ss., [= *Scritti «italiani»* cit. 59 ss.]; Id., *Antropologie juridique de la jurisprudence romaine*, in *RHDFE*. 68, 1990, 277 ss. [= *Scritti «italiani»* cit. 499 ss.]; Id., *Gesetz und Sprache*, in O. Behrends, W. Sellert (a c. di), *Nomos und Gesetz. Ursprünge und Wirkungen des griechischen Gesetzdenkens*, Göttingen 1995, 163 ss. e 190 ss.) sull'assunto *lex a legere*, per il quale la legge esige vigenza nella materia che regola sulla base del suo contenuto leggibile e dunque deroga in tutto e in parte alle leggi precedenti. Il pensiero giuridico preclassico, che poi sarà ripreso da Sabino, invece, si fondava sull'assunto *lex a legere iustum* e vedeva nella legge il vigore di principi giusti, per cui le leggi precedenti non perdevano vigenza e restavano significative a fini interpretativi.

<sup>41</sup> *Lex aut rogatur, id est fertur; aut abrogatur, id est prior lex tollitur; aut derogatur, id est pars primae legis tollitur; aut subrogatur, id est adicitur aliquid primae legi; aut obrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege*. Sui diversi e invero problematici concetti di *abrogatio*, *derogatio*, *subrogatio* e *obrogatio* presenti nel testo si vedano Avenarius, *Der pseudo-ulpianische* cit. 168 s.; F. Reduzzi Merola, *Aliquid de lege statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*, Napoli 2007, 12 s. e C. Masi Doria, *Brevi note su Ulp. 18 ad ed., D. 9.2.1pr.*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 2, Milano 2009, 748 ss. e nt. 15, la quale separa i primi due concetti, che indicano una eliminazione (totale nel caso dell'*abrogatio*, parziale e realizzata tramite sostituzione, nel caso della *derogatio*), dai diversi concetti di *subrogatio* e *obrogatio*, che invece alludono rispettivamente all'aggiunta e al mutamento di un *aliquid* della legge precedente.

teoria può ricavare il diritto vigente<sup>42</sup>. Da questo punto di vista non fanno eccezione la *lex Iulia* e la *lex Papia*, le quali al contrario costituiscono un laboratorio di osservazione privilegiato del metodo descritto<sup>43</sup>. Ciò, oltre a consentire spesso una ricostruzione delle modifiche apportate dalla seconda alla disciplina della prima, porta a escludere nella fattispecie in esame che lo Pseudo Ulpiano possa aver contravvenuto alla teoria delle fonti che era propria della sua scuola, restituendo direttamente il risultato applicabile allo stato del diritto senza riferire dell'intervento di Severo. In altri termini, se anche il redattore avesse cronologicamente potuto conoscere il provvedimento modificativo della disciplina emanato dall'imperatore, lo avrebbe probabilmente<sup>44</sup> citato riportandone il dettato o comunque il contenuto, come peraltro avviene in quei casi, non pochi e spesso relativi alla legislazione matrimoniale augustea, in cui egli riferisce le modifiche apportate alle leggi da altre leggi, senatoconsulti e interventi imperiali<sup>45</sup>. Anche per questo motivo appare inverosimile che con la generica espres-

<sup>42</sup> Si veda, solo per fare un esempio, Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 11.20: *Ex lege Iulia de maritandis ordinibus tutor datur a praetore urbis ei mulieri virginive, quam ex hac ipsa lege nubere oportet, ad dotem dandam, dicendam promittendamve, si legitimum tutorem pupillum habeat. Sed postea senatus censuit, ut etiam in provinciis quoque similiter a praesidibus earum ex eadem causa tutores dentur.* In questo caso, come ha rilevato Avenarius, *Der pseudo-ulpianische* cit. 116 s., il redattore riporta il testo della legge e la collisione tra lo stesso e quanto si trova espresso in Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 11.8, e cioè l'informazione che la più tarda *lex Claudia* aveva soppresso la tutela legittima per le ingenuae, rende possibile l'emarginazione di una deroga, per cui è possibile stabilire che la *lex Iulia* resta solo in parte in vigore e solo in relazione alle liberte.

<sup>43</sup> Un tipico esempio di deroga della *lex Papia* alla *lex Iulia* si osserva in Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 14.1: *Feminis lex Iulia a morte viri anni tribuit vacationem, a divortio sex mensum, lex autem Papia a morte viri biennii, a repudio anni et sex mensum.* Sul punto si vedano ancora le osservazioni di Avenarius, *Il 'Liber singularis regularum'* cit. 466, il quale rileva come il testo non tratti la legislazione matrimoniale augustea come un'opera unitaria, ma al contrario differenzi accuratamente tra *lex Iulia* e *lex Papia*.

<sup>44</sup> Sostengo la circostanza come probabile perché qui il redattore sta parlando del regime speciale di successione tra coniugi previsto dalla *lex Papia* e non nello specifico del limite di età dalla stessa previsto per l'onere della procreazione, cui comunque lo pseudo Ulpiano in questo caso in particolare si riferisce.

<sup>45</sup> Emblematico da questo punto di vista è Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.3-4: *Qui intra sexagesimum vel quae intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset, perpetuis tamen poenis tenebitur ex senatus consulto Perniciano. Sed Claudiano senatus consulto maior sexagenario si minorem quinquagenaria duxerit, perinde habebitur, ac si minor sexaginta annorum duxisset uxorem. Quod si maior quinquagenaria minori sexagenario nupserit, inpar matrimonium appellatur et senatus consulto Calvisiano iubetur non proficere ad capiendas hereditates et legata dotes, itaque mortua muliere dos caduca erit.* Lo aveva già rilevato Jörs, *Ueber das Verhältnis* cit. 12 nt. 2 «...vor allem haben wir gar kein Recht, wenn Ulpian uns sagt, die freiliche Bestimmung rühre aus der *lex* her, anzunehmen, er habe nicht die '*lex*', sondern eine Constitution des Severus gemeint. Grade der Titel 16 zeigt, wie genau

sione *lex* di Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1 il redattore indichi ed esprima la norma risultante dal concorso della *lex Papia* con il provvedimento dell'imperatore severiano<sup>46</sup>. Molto più agevole è ritenere che la mancata ripetizione del nome della legge sia dovuta al fatto che tanto nel titolo quindicesimo, quanto nel sedicesimo, il redattore tratta del regime speciale della successione fra coniugi, che sappiamo esser stato introdotto dalla legge del 9, non sentendo così il bisogno di specificare ogni volta di quale legge si trattasse<sup>47</sup>. Del resto il riferimento all'obbligo di generare figli contenuto nella proposizione *a qua lex liberos exigit* è così univoco nell'indicare la *lex Papia*, che sola aveva introdotto l'onere della procreazione<sup>48</sup>, da renderne superflua la menzione specifica. È altresì esclusa la plausibilità di un intervento dell'epitomatore a espungere il solo nome della legge<sup>49</sup>, in quanto risulta difficile immaginare che questi possa essere stato così avveduto da toglierlo per il solo fatto che Settimio Severo aveva modificato un particolare della disciplina<sup>50</sup>. Mi sembrerebbe più plausibile allora inferirne che, come ebbe a sostenere già Jörs, la *lex* di cui il redattore non specifica il nome non possa che essere il plebiscito approvato nel 9 d.C. nella sua originaria ver-

Ulpian in seinen Citaten die späteren Zusätze von dem Gesez selbst trennt». Quanto si è appena sostenuto nel testo emerge chiaramente da un confronto con Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 17.2: *Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur: sed servato iure antiquo liberis et parentibus*. Qui la portata dell'intervento derogatorio (tradizionalmente attribuito a Caracalla, ma probabilmente opera di Marco Aurelio) è riferito a chiare lettere. Si vedano sul punto le osservazioni di Avenarius, *Der pseudo-ulpianische* cit. 347 ss., ove bibliografia.

<sup>46</sup> Non osta a tale conclusione la circostanza che Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 13-18 sia il frutto di un'inserzione, in quanto la sostanziale consonanza stilistica e metodologica con il resto dell'opera che la sezione presenta consente di evincere che il materiale aggiunto provenisse dallo stesso contesto scientifico del redattore. Si veda sul punto ancora Avenarius, *Der pseudo-ulpianische* cit. 353, il quale ipotizza che, vista la sostanziale consonanza stilistica con il resto dell'opera e la menzione di Mauriciano contenuta in Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 13.2, possa trattarsi di un'inserzione di materiale proveniente dallo stesso contesto scientifico e in particolare forse dal commentario *ad legem Iuliam et Papiam* di quest'ultimo giurista.

<sup>47</sup> La *lex Iulia*, infatti, trattava il coniuge alla stregua di un estraneo. Si veda *supra* nt. 25.

<sup>48</sup> Pare che già la *lex Iulia* contenesse talune disposizioni a favore della procreazione. È il caso del cosiddetto *ius liberorum* (su cui vedi *infra* § 4) e cioè del complesso di vantaggi riservati a chi avesse un certo numero di figli, ma la legge non prevedeva sanzioni a carico di chi non ne avesse. Il verbo *exigit* dunque consente di riferire con certezza il termine *lex* alla *lex Papia*. Del resto nessuno, a quanto mi consta, lo nega.

<sup>49</sup> Le uniche incertezze testuali riguardano l'eventuale, peraltro ininfluenza, assenza della proposizione *a* (Cuiacio avvertiva dovesse leggersi *qua lex liberos exigit*), ma nessuno ipotizza che possa essere stato espunto il nome della legge.

<sup>50</sup> Un particolare che peraltro veniva riferito nel contesto della descrizione del regime speciale di successione tra coniugi, rimasto in vigore fino a Giustiniano. L'epitomatore non aveva dunque alcun motivo di intervenire su questa parte del testo.

sione<sup>51</sup>. Non v'è dunque ragione di dubitare che quello riprodotto in Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1 sia il limite di età minimo dalla stessa previsto sin dal momento della sua entrata in vigore.

3. A ben vedere neppure quanto emerge dall'ultima fonte pervenutaci in materia di limiti minimi di età previsti dalle due *leges* prova l'esistenza dell'intervento di Settimio Severo *de quo*, né ne svela il contenuto. Si tratta di Soz. *H. E.* 1.9.1:

Νόμος ἦν Ῥωμαίοις παλαιὸς ἀπὸ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν τῶν ἰσῶν ἀξιόσθαι κωλύων τοὺς ἀγάμους τοῖς μὴ τοιούτοις, περὶ ἄλλα τε πολλὰ καὶ τὸ μηδὲν κερδαίνειν ἐκ διαθήκης τοὺς μὴ γένει ἐγγυτάτω προσήκοντας, τοὺς δὲ ἄπαιδας ζημιῶν τὸ ἥμισυ τῶν καταλελειμμένων.

Nel passo, tradotto in latino da Cassiodoro<sup>52</sup>, lo storico ricorda che i Romani avevano un'antica legge la quale impediva ai celibi, che avessero compiuto venticinque anni, di avere gli stessi diritti di coloro che non lo erano; tra le molte disposizioni, essa vietava a coloro che non fossero parenti stretti di trarre vantaggio dal testamento e sottraeva la metà del lascito a chi non aveva figli. Valorizzandone al massimo la prima parte, relativa al celibato, dal testo si è perlopiù ricavato una conferma del fatto che la sola *lex Iulia* avesse in origine fissato il limite minimo di età ai venticinque anni per l'uomo e ai venti per la donna. Il diverso e più ridotto limite previsto dalla *lex Papia* non sarebbe stato citato da Sozomeno, perché nel frattempo sarebbe intervenuto il provvedimento di Settimio Severo, di cui si avrebbe traccia in Tert. *Apol.* 4.8 e Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, che li avrebbe parificati<sup>53</sup>. In realtà lo storico non cita tale intervento, né fa cenno a un'iniziale discrasia tra i limiti di età stabiliti dalle due leggi<sup>54</sup>. Egli semplicemente informa dell'esistenza di un'unica assai risalente

<sup>51</sup> Jörs, *Ueber das Verhältnis* cit. 12 nt. 2.

<sup>52</sup> Cassiod. *Hist.* 1.9.16: *Apud Romanos dudum fuit lex a vicesimo quinto anno non habentes uxores prohibens privilegiis habentium coniuges, sed et alia multa iubens, ut nihil de testamento lucrarentur, licet generis proximitate consisterent; qui vero filios non habuissent, medietatem relictorum sibimet amittebant.*

<sup>53</sup> Tale impostazione, sostenuta originariamente, come si è accennato, da Schilling, *Bemerkungen zur römischen Rechtsgeschichte* cit. 300-303, fu accolta già da Astolfi, *La lex Iulia* cit. 1 s.

<sup>54</sup> Il riferimento è ancora a Jörs, *Ueber das Verhältnis* cit. 10 s., per il quale il limite riferito da Sozomeno potrebbe anzi riferirsi a quello stabilito dalla *lex Papia*, che conosciamo anche da Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, restandoci sconosciuto quello superiore previsto dalla *lex Iulia*. Lo studioso tuttavia sulla base di quanto riferito da Tert. *Apol.* 4.8 ritiene che quest'ultimo sarebbe stato superiore sino all'entrata in vigore della *lex Papia*.

legge che avrebbe sanzionato non solo i celibi, ma anche gli *orbi* (ἄπαιδα)<sup>55</sup>, e di un solo limite di età minimo di venticinque anni stabilito per i primi, nulla dicendo di quello previsto per i secondi. Sozomeno quindi, lungi dall'attestare un'originaria discrasia, potrebbe in teoria confermare proprio l'opposto e cioè che il limite di età stabilito dalla *lex Papia*, di cui ci mette al corrente Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, fosse stato uguale a quello stabilito per i celibi, di cui pure egli riferisce. Oppure, se si volesse intendere che lo storico riferisca il limite solo all'eliminazione della condizione di *caelebs* e non a quella di *orbis*, senza aggiungere alcunché in relazione a quest'ultima, se ne potrebbe dedurre che quello previsto dalla *lex Iulia* fosse identico (venticinque anni per gli uomini, venti per le donne) a quello stabilito in origine dalla *lex Papia*, di cui veniamo a conoscenza grazie a Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1<sup>56</sup>. La fonte peraltro non esclude affatto che il limite di età, di cui dà notizia, fosse stato vigente non solo all'epoca di Costantino, che lo storico qui prende in esame, ma anche in un'età più risalente e financo sin dalla prima emanazione delle due leggi, che ai suoi occhi comunque paiono imporsi come un corpo legislativo unico e quasi indistinto<sup>57</sup>.

4. L'unica testimonianza ad attestare una differenza tra i limiti di età minimi previsti in origine dalle due leggi e in particolare a riferire che quelli previsti dalla *lex Papia* rispetto a quelli precedentemente stabiliti dalla *lex Iulia* sarebbero stati inferiori sarebbe dunque quella di Tert. *Apol.* 4.8. Il testo tuttavia, come si è accennato all'inizio, pone evidenti criticità, che fanno a buon diritto dubitare della sua complessiva attendibilità. Innanzitutto esso si inserisce in un contesto dai toni aspramente critici nei confronti delle *leges* romane, toni che appaiono chiari sin dagli esordi del capo IV dell'opera tertulliana e si fanno evidenti nel periodo che precede il passo in questione, quando l'autore affer-

<sup>55</sup> Tutti gli infiniti che usa Sozomeno sono retti dalla principale Νόμος ἢν Ῥωμαίοις παλαιός. Tutte le disposizioni che lo storico ricorda, riguardanti tanto le nozze quanto la procreazione, paiono dunque essere riconducibili a un'unica legge.

<sup>56</sup> Come già aveva avvertito Jörs, *Ueber das Verhältnis* cit. 12 e nt. 2, non si ravvisa nel testo di Sozomeno alcuna contraddizione. Nell'interpretazione dello studioso tedesco tuttavia esso confermerebbe che il limite di età stabilito dalla *lex Papia*, di cui ci informa Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, avesse da subito derogato ed abbassato quello più alto previsto dalla *lex Iulia*, che Sozomeno dunque non riporterebbe nella sua versione originaria.

<sup>57</sup> Il fatto che Sozomeno parli genericamente di Νόμος, omettendo di riferire il nome della legge, più che confermare la recezione del provvedimento di Settimio Severo, come suggerì Astolfi, *La lex Iulia* cit. 2 nt. 8, potrebbe invece spiegarsi con la circostanza che all'epoca in cui scrive lo storico le due leggi, benché in parte abrogate, fossero ormai percepite come un unico corpo normativo. Si consideri che molto probabilmente Sozomeno qui subisce l'influenza di Eus. *Vita Const.* 4.26, che definisce la legge augustea nel suo complesso come *sane atrocissima*.

ma che i romani quotidianamente a mezzo di nuovi editti e rescritti sfoltono una selva vecchia e incolta di leggi<sup>58</sup>. A dimostrazione dell'assunto Tertulliano porta non solo l'esempio delle *leges Papiae*, menzionate sorprendentemente al plurale<sup>59</sup>, ma subito dopo anche quello di una nota disposizione delle XII Tavole<sup>60</sup>, la quale avrebbe prescritto che in ogni caso e, come pare di capire, inevitabilmente, i debitori condannati dovessero sempre essere fatti a pezzi dai creditori, disposizione la cui crudeltà solo in seguito (*postea*) sarebbe stata *publico consensu erasa*<sup>61</sup>. Com'è stato autorevolmente sostenuto, in quest'ultimo caso Tertulliano probabilmente non legge le fonti della giurisprudenza<sup>62</sup>, bensì Quint. *Inst. orat.* 3.6.84, in cui invece molto più propriamente il verbo *licuit* esprime la mera possibilità della divisione del corpo del debitore<sup>63</sup>, e Gell. *Noct. Act.* 20.1.48-52<sup>64</sup>, da cui si evince che la norma sarebbe stata *ab origine* inefficace<sup>65</sup>. Egli inoltre dimostra quanto meno di confondersi allorché presenta la *corporis sectio* come inevitabile in questo caso, laddove invece Gellio stesso rimette ai creditori, e solo qualora fossero stati molti, la decisione solo

<sup>58</sup> Tert. *Apol.* 4.7: *Nonne et vos cottidie experimentis illuminantibus tenebras antiquitatis totam illam veterem et squalentem silvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus truncatis et caeditis?*

<sup>59</sup> La menzione al plurale delle due leggi augustee è ricorrente, ma quasi sempre con riferimento alla denominazione *Iuliae* (*Iuliae rogationes, novae leges* ecc.), che concettualmente ricomprende anche la *lex Papia*. Quando le fonti si riferiscono alla *lex Papia* invece, lo fanno sempre al singolare. Sui possibili motivi di questa particolare menzione impiegata da Tertulliano (vedi *infra* nt. 97).

<sup>60</sup> Tert. *Apol.* 4.9: *Sed et iudicatos in partes secari a creditoribus leges erant; consensu tamen publico crudelitas postea erasa est, in pudoris notam capitis poena conversa est. Bonorum adhibita proscriptio suffundere maluit hominis sanguinem quam effundere.*

<sup>61</sup> Si tratta di XII Tab. 3.6: *Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto.*

<sup>62</sup> Il riferimento è ancora a Martini, *Tertulliano giurista* cit. 99, il quale evidenzia altresì la genericità mostrata in questa occasione dall'apologeta, che, in assenza di altre fonti, difficilmente ci avrebbe portato a pensare alla norma delle XII Tavole.

<sup>63</sup> ... *ut in XII tabulis debitoris corpus inter creditores dividi licuit, quam legem mos publicus repudiavit.*

<sup>64</sup> *Sed eam capitis poenam sancienda, sicuti dixi, fidei gratia horrificam atrocitatis ostentu novisque terroribus metuendam reddiderunt. Nam si plures forent, quibus reus esset iudicatus, secare, si vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis dicam, ne existimes invidiam me istam forte formidare: «Tertiis» inquit «nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto». Nihil profecto inmitius, nihil inmanius, nisi, ut reapse apparet, eo consilio tanta inmanitas poenae denuntiatast, ne ad eam umquam perveniretur. Addici namque nunc et vinciri multos videmus, quia vinculorum poenam deterrimi homines contemnunt, dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi neque audivi, quoniam saevitia ista poenae contemni non quitast.*

<sup>65</sup> Cfr. L. Franchini, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, 63.

eventuale di fare a pezzi il corpo del debitore<sup>66</sup>. Più plausibile è ritenere che in un'ottica strumentale al discorso intrapreso nel capo IV della sua opera egli volontariamente non solo ritenga il disposto della legge decemvirale applicabile in ogni caso, ma, rispetto alle fonti di cui dispone, ne enfatizzi anche la successiva abrogazione per desuetudine, quando in realtà quest'ultima probabilmente fu quasi istantanea. Invero la norma da subito ebbe un valore quasi esclusivamente deterrente, essendo stata di fatto, forse già a partire dal V secolo, disapplicata in favore di altre clausole<sup>67</sup>. Alla luce di ciò, tornando al passo che ci occupa, è altamente probabile che con il termine *exclusit* l'apologeta in maniera analoga e in un'ottica altrettanto strumentale non si fosse riferito a un'abrogazione vera e propria, la quale peraltro è smentita dalle fonti successive<sup>68</sup>, ma ad un diverso e meno incisivo intervento dell'imperatore<sup>69</sup>. Nondimeno è difficile sostenere che questo sia da individuare in un provvedimento che parificò i diversi limiti minimi di età originariamente previsti dalle *leges augustee*. La discrasia, che l'apologeta esprimerebbe con la relativa *quae ante liberos suscipi cogunt quam Iuliae matrimonium contrahi*, infatti, oltre a non trovare riscontro in nessuna fonte precedente e successiva, risulta contenutisticamente se non assurda, come peraltro taluno ha rilevato<sup>70</sup>, quanto meno contraria ai principi di diritto naturale

<sup>66</sup> Che si sia trattato di un errore commesso in buona fede appare inverosimile, visto il contesto, benché in astratto ciò sia possibile. Basti pensare al fatto che in altre opere Tertulliano, oltre a riferire imprecisioni giuridiche, arriva addirittura ad inventarsi l'esistenza di alcune leggi. È il caso di una non meglio precisata *lex Pontica* di cui si ha notizia solo in Tert. *Adv. Marc.* 3.6.3: *Scilicet nauclero illi non quidem Rhodia lex, sed Pontica caverat, errare Iudaeos in Christum suum non potuisse, quando, et si nihil tale praedicatum in illos inveniretur, vel sola utique humana condicio deceptui obnoxia persuasisset Iudaeos errare potuisse*. Si vedano sul punto i rilievi di Martini, *Tertulliano giurista* cit. 109 s.

<sup>67</sup> A prevalere, a quanto pare, fu l'assoggettamento di fatto dell'*addictus* per un periodo pressoché indeterminato. Sul punto ci si limita in questa sede a rinviare a L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale*. 1. *Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981, 100 ss. e, anche per una rassegna bibliografica, a Franchini, *La desuetudine* cit. 69 s., il quale conclude che la norma decemvirale di fatto continuò ad essere vigente ed a esercitare la sua efficacia deterrente, ma non ricevette mai applicazione. Si trattò dunque di una sopravvivenza solo formale, di un presupposto che forniva il motivo per l'applicazione di una clausola sostitutiva. Più di recente e in senso parzialmente difforme si veda M. Falcon, *Il corpo del debitore*, in L. Garofalo (a c. di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* 1, Pisa 2015, 81-127.

<sup>68</sup> Si veda *supra* nt. 19.

<sup>69</sup> Sul punto del resto in dottrina non sembrano sussistere dubbi (*infra* nt. 84). La circostanza è del resto confermata dall'uso da parte di Tertulliano del tempo presente (*cogunt*), che dimostra come le «leggi Papie» in realtà fossero ancora pienamente in vigore nel momento in cui l'apologeta scrive.

<sup>70</sup> Mi riferisco a T.G. Parkin, *On becoming a parent in later life. From Augustus to Antonio Agustín via St Augustine*, in S. Dixon (a c. di), *Childhood, Class and Kin in the Roman World*, London-New York 2001, 223.

cui la legislazione matrimoniale augustea era ispirata<sup>71</sup>. Conformemente agli stessi la *lex Iulia et Papia*, esigeva ai fini successori che i figli fossero stati concepiti legittimamente in seguito a *iustae nuptiae*<sup>72</sup>. Dunque l'abbassamento del limite minimo di età per la procreazione, lungi dal permettere di attribuire un valore al concepimento di figli illegittimi prima del matrimonio, avrebbe potuto tutt'al più comportare una corrispondente riduzione di quello stabilito dalla *lex Iulia* per il matrimonio<sup>73</sup> o in alternativa la conseguenza che chi si fosse sposato prima del limite previsto per il matrimonio dovesse anche procreare, per poter *capere* un lascito<sup>74</sup>. Quest'ultima circostanza in particolare avrebbe certamente dato adito a dispute giurisprudenziali, di cui nelle fonti però non v'è traccia. A ciò si aggiunga una considerazione logica: è evidente che i cittadini potessero unirsi in matrimonio, ma non procreare, fino alla morte. Cionondimeno, come informa Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, i limiti di età, oltrepassati i quali non si era più soggetti all'onere di unirsi in matrimonio e procreare, erano stati fissati in maniera identica dalle due *leges*<sup>75</sup>. Non si vede dunque per quale motivo con

<sup>71</sup> Si vedano sul punto O. Behrends, *Sessualità riproduttiva e cultura cittadina*, in Z. Stuzewska, J. Urbanik (a c. di), *Marriage: Ideal – Law – Practice. Proceedings of a conference held in memory of Henryk Kupiszewski*, Warsaw 2005, 27; C. Cascione, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età proto imperiale*, in F. Milazzo (a c. di), *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano. Copanello, 4-7 giugno 2008*, Milano 2014, 74; F. Bonin, *Evoluzione normativa e ratio legum. Qualche osservazione sulla legislazione matrimoniale augustea*, in *BIDR.* 111, 2017, 292 ss.

<sup>72</sup> La *lex Papia Poppaea* e a quanto pare anche la *lex Aelia Sentia* proibivano espressamente la *professio in albo* per i figli illegittimi (cfr. P. Mich. III, 169). Per i figli nati al di fuori del matrimonio esistevano le *testationes*, ovverosia dichiarazioni private della nascita di figli illegittimi, come dimostra P. Mich. VII, 436. Tali forme private di registrazione non ebbero però alcun effetto ai fini dell'assolvimento dell'onere procreativo imposto dalla *lex Papia* e del conseguimento dei vantaggi stabiliti dalla legislazione matrimoniale augustea, almeno fino a quando Marco Aurelio non riconobbe la possibilità della *professio* anche ai padri di figli illegittimi. Cfr. D. 22.3.29 (Scaev. 9 *dig.*) e H.A. *Marc.* 9.7 e 8. Si vedano sul punto le osservazioni di Astolfi, *La lex Iulia* cit. 313 ss.; Fayer, *La familia romana* cit. 587 s.; Spagnuolo Vigorita, *Casta domus* cit. 74 s.

<sup>73</sup> Jörs, *Ueber das Verhältnis* cit. 11, sostiene che in questo caso, peraltro, la *lex Papia* avrebbe abrogato il più alto limite di età, non assegnando la legislazione matrimoniale augustea alcun valore alla procreazione di figli illegittimi. I due limiti di età dunque sarebbero stati portati a eguaglianza dalla *lex Papia* stessa e non anni dopo da Settimio Severo.

<sup>74</sup> Così Astolfi, *La lex Iulia* cit. 2.

<sup>75</sup> Il limite, oltre il quale gli oneri del matrimonio e della procreazione sarebbero cessati, è ribadito a chiare lettere in Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.3: *Qui intra sexagesimum vel quae intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset, perpetuis tamen poenis tenebitur ex senatus consulto Perniciano*. Cfr. anche Sen. *Frg.* 119; Suet. *Claud.* 23.1; Gnom. 24-28. Varie misure nel tempo modificarono il regime, sfavorendo i matrimoni contratti oltre il limite massimo di età. Oltre al s.c. *Persicianum*, di cui parla Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.3, del

la *lex Papia* si sarebbe dovuto stabilire un'età minima inferiore a quella fissata dalla *lex Iulia*<sup>76</sup>. Infine, l'ipotesi di una tale anticipazione mal si concilia con le vicissitudini storiche che condussero alla travagliata conclusione della riforma matrimoniale di Augusto. Il *princeps* soprattutto a partire dall'anno 4 d.C., dovette scontrarsi con una ferma opposizione da parte del popolo, in particolare degli *equites*, al suo tentativo di inasprire la disciplina proprio a danno degli *orbi*<sup>77</sup>. Per questo, a fronte della previsione della nuova *incapacitas*, che fu parziale, introdotta nel 9 d.C. a discapito di questi ultimi, alcune disposizioni della *lex Papia* dovettero quasi a compensazione mitigare quelle della *lex Iulia*<sup>78</sup>. In tale contesto l'anticipazione del limite di età stabilito dalla *lex Iulia* per l'obbligo di sposarsi avrebbe al contrario rappresentato un inasprimento dal potenziale eversivo non indifferente.

34 d.C., intervennero il *Claudianum*, databile tra il 49 e il 53, e il *Calvisianum*, che, anch'esso risalente allo stesso periodo di quest'ultimo, fornendone un'interpretazione autentica, avrebbe visto la luce poco dopo. Sul punto si vedano Astolfi, *La lex Iulia* cit. 41 ss. e con argomentazioni diverse in relazione alle modifiche successive A.D. Manfredini, *Il matrimonio degli anziani e la legge Giulia e Papia*, in *BIDR.* 39, 1997, 242-256. Più di recente si vedano Parkin, *On becoming a parent in later life* cit. 223 ss.; Avenarius, *Der pseudo-ulpianische* cit. 342 nt. 82; ancora Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico* cit. 250 ss.; P. Buongiorno, *Senatus consulta claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 338 ss., cui mi sono attenuto per le datazioni e Moreau, *Loi iulia* cit. § 3.2.

<sup>76</sup> Come rileva Astolfi, *La lex Iulia* cit. 2 nt. 7, la capacità matrimoniale oltre il limite restava, a scomparire era appunto l'onere di sposarsi previsto dalla *lex Iulia*.

<sup>77</sup> Cfr. Dio Cass. 56.1.2, in cui lo storico riferisce di una legge sulla procreazione, verosimilmente risalente all'anno 4 d.C., della quale i cavalieri avrebbero richiesto l'abrogazione. Sul punto si veda, per tutti, Spagnuolo Vigorita, *Casta domus* cit. 73. La strenua opposizione da parte di alcune categorie all'inasprimento della disciplina che il *princeps* intendeva operare, attestata anche per l'anno 9 a *lex Papia* ormai rogata, è oggi testimoniata per il periodo successivo al 4 d.C. da un'iscrizione epigrafica recante il testo della *lex municipii Trosmensium*, la quale rivela l'esistenza di un commentario risalente all'anno 5 d.C., prodromico all'emanazione della *lex Papia* e più corposo di quest'ultima. Proprio la maggiore estensione del progetto rispetto alla legge ha indotto già molti a ritenere che qualche clausola fosse stata eliminata a causa delle proteste che la presentazione dello stesso avrebbe causato negli anni compresi tra il 5 e il 9. Sul punto concordano W. Eck, *La loi municipale de Troesmis: données juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, in *RHDFE.* 91, 2013, 208 e P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C. - 138 d.C.)*, in *AUPA.* 59, 2016, 59 nt. 153.

<sup>78</sup> È il caso, per esempio, del termine entro il quale la donna vedova o divorziata avrebbe dovuto risposarsi per sfuggire alle incapacità previste dalle due leggi augustee, originariamente fissato dalla *lex Iulia* a un anno per la prima e sei mesi per la seconda e portato dalla *lex Papia* rispettivamente a due anni e a un anno e sei mesi. Cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 14.1. Inoltre Suet. *Aug.* 34.1 riferisce in maniera inequivoca che Augusto, perché la legge fosse approvata e dopo aver concesso una *vacatio* di tre anni, dovette accrescere i premi per coloro che avevano figli. La circostanza è confermata anche da Dio Cass. 56.1.1, il quale aggiunge che il *princeps* fu costretto prima della *rogatio* a disporre un'altra sospensione della durata di due anni (56.7.3).

Oltre a scontrarsi con i problemi appena esposti, quella sinora fornita dalla dottrina non è l'unica interpretazione possibile del passo di Tertulliano. Essa in particolare presuppone che l'intervento di Settimio Severo avesse modificato solamente quelle disposizioni della *lex Papia* aventi ad oggetto la materia che l'apologeta riferisce nella subordinata relativa, ovverosia la discrasia tra i limiti minimi di età tra le due leggi. Senonché nel discorso di Tertulliano oggetto diretto di *excluserit*, che, come è pacifico, non può che significare abrogare<sup>79</sup>, sono le *Papiae leges* nel loro complesso e non loro particolari disposizioni. Se teniamo conto di ciò, possiamo anche ipotizzare che quanto l'autore esprime con *quae ante liberos suscipi cogunt quam Iuliae matrimonium contrahi* abbia una funzione non specificativa della materia oggetto dell'intervento imperiale, bensì aggettivale dispregiativa simile a quella di *vanissimas*. In altri termini «le leggi Papie» non solo sarebbero inutili, inidonee a raggiungere i loro scopi<sup>80</sup>, ma consentirebbero anche (obbligerebbero, secondo la consueta forzatura dell'apologeta) di mettere al mondo figli prima o comunque al di fuori del rapporto coniugale, garantito dalla *lex Iulia* e ciò indipendentemente dall'età dei genitori. Soprattutto, in perfetta sintonia con l'oggetto del capo IV dell'opera tertulliana, teso a porre in evidenza l'ingiustizia delle leggi romane, ancor prima della loro abrogazione da parte dei Romani stessi, la frase pare contenere il nucleo causale di tale ingiustizia<sup>81</sup>, nonché una conseguente sua deprecazione da parte dell'autore cristiano. Se assegniamo tale funzione, che ben si sposa con lo spirito polemico che caratterizza l'opera dell'apologeta, alla subordinata relativa in

<sup>79</sup> Si veda *supra* nt. 16.

<sup>80</sup> La questione dell'efficacia della legislazione matrimoniale augustea è complessa, nondimeno appare certo che la *lex Iulia* e la *lex Papia* non poterono fallire del tutto, come sembra asserire Tertulliano. Sul punto si vedano le osservazioni di D. Nörr, *Planung in der Antike. Über die Ehegesetze des Augustus*, in H. Baier (a c. di), *Freiheit und Sachzwang. Beiträge zu Ehren Helmut Schelskys*, Köln-Opladen 1977, 314 ss. [= *Gesammelte Schriften* 2, Golbach 200, 1098 ss.], e di T. Spagnuolo Vigorita, *Execranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, 126 ss.

<sup>81</sup> Come ha rilevato F. Amarelli, *Obbedienza e critica dell'autorità delle leggi. La riflessione tertulliana*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a c. di), *Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna* 1, Napoli 2007, 111 s., «il quarto capitolo dell'*Apologeticum* è forse il luogo dal quale è più agevole attingere le posizioni critiche maturate dall'apologeta intorno al fondamento delle leggi [...] Dopo aver ribadito che né l'autorità dei *conditores*, né la vetustà delle leggi sono in grado di accrescere la *dignitas legum*, non avendo il *numerus annorum* di una legge nessuna influenza sulla sostanziale bontà della legge stessa (il cui fondamento, perciò, deve essere ricercato nella sola *aequitas*), l'apologeta richiama l'attenzione sulla *veritas legum* come valore intrinseco di tutte le leggi. Essa altro non è che la verità cristiana, la quale derivando natura e dignità dalla sua patria in cielo, deve ispirare il soddisfacimento di tutte le esigenze della vita temporale: quindi anche quelle dell'ordine giuridico».

questione, quanto in essa è espresso potrebbe essere del tutto slegato dalla materia toccata dal provvedimento limitativo di Settimio Severo, del cui contenuto, a ben vedere, Tertulliano non rivela alcunché, men che meno l'area tematica di intervento, limitandosi a riferire che esso fu giustamente demolitorio nei confronti delle «leggi Papiæ». Seguendo questa diversa lettura del passo, potremmo ipotizzare che Tertulliano possa non essersi riferito ai limiti minimi di età<sup>82</sup>, bensì in generale alla imposizione dell'onere procreativo<sup>83</sup>, che nel passo diventa obbligo (*cogunt*), nonché a particolari aspetti della disciplina della *lex Iulia et Papia*, ovvero a quelle disposizioni che, pur non riconoscendo valore ai figli illegittimi, apportavano dei vantaggi al celibe per il fatto che ne avesse procreati di legittimi in passato. Si pensi per esempio ai benefici connessi al riconoscimento del *ius liberorum*<sup>84</sup>, la cui concessione come privilegio fu rimessa in un primo tempo

<sup>82</sup> Si consideri che un riferimento esplicito all'*aetas*, a partire dalla quale le due leggi augustee avrebbero imposto rispettivamente l'assolvimento dell'onere del matrimonio e della procreazione, presente in maniera chiara in Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, nel testo non compare.

<sup>83</sup> Bastava la procreazione di un solo figlio per sfuggire alla sanzione dell'*incapacitas* parziale pervista per gli *orbi* ed acquisire la qualità di *pater* ai fini delle disposizioni caducarie. Cfr. D. 50.16.148 (Gai. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*), su cui si veda Voci, *Diritto ereditario romano* cit. 440.

<sup>84</sup> Lega il passo di Tertulliano alla concessione del *ius liberorum* B. Biondi, *Leges populi Romani*, in *Acta divi Augusti*, Roma 1946, Pars prior, [= *Scritti giuridici* 2, 271 nt. 1], ma è difficile capire a quale aspetto in particolare si riferisca (*ad hanc rem pertinet quod ait Tertullianus*). Per Astolfi, *La lex Iulia* cit. 2 nt. 7, quest'ultimo studioso avrebbe suggerito che il testo dimostrasse la concessione a tutti i cittadini del *ius liberorum* da parte di Settimio Severo con conseguente eliminazione dell'*incapacitas* prevista per gli *orbi*. Ciò però avrebbe comportato anche, secondo Astolfi, l'abrogazione delle incapacità previste nell'ambito del regime di successione tra coniugi. La circostanza che questa sia invece ricordata ancora da Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 15, che quel regime descrive, conduce l'autore a respingere la soluzione di Biondi. Sappiamo, infatti, che il regime speciale di successione tra coniugi sopravvisse anche all'abrogazione da parte di Costantino delle *incapacitates* previste a carico di *caelibes* e *orbi* dalle due leggi augustee. Esso venne meno solo con la concessione a tutti i cittadini, che ne avessero fatto richiesta, del *ius communium liberorum*, ovvero al diritto concesso ai coniugi di succedere reciprocamente, il che avvenne solo nel 396 per effetto della costituzione di Arcadio e Onorio conservata in CTh. 8.17.1. Sarà poi definitivamente abrogato da Onorio e Teodosio nel 410 per l'Oriente (cfr. CTh. 8.17.2). Si potrebbe allora interpretare Tert. *Apol.* 4.8 nel senso che Settimio Severo al contrario non avesse concesso il *ius liberorum* in via graziosa, come invece altri imperatori avevano fatto. In questo caso l'apologeta alluderebbe in altri termini a uno o più provvedimenti di rigetto alla domanda di concessione di tale *ius* da parte dell'imperatore. Tale lettura, tuttavia, mal si concilierebbe con lo spirito del passo di Tertulliano, a quest'ultimo interessando solamente evidenziare l'ingiustizia delle leggi Papiæ per il fatto che inducevano alla procreazione. Inoltre, come si è rilevato nel testo, nell'economia del passo l'intervento demolitorio di Severo pare rivolto alle leggi in generale prescindendo da qualsiasi riferimento a quanto espresso nella subordinata relativa, che semplicemente contiene il motivo dell'ingiustizia delle stesse e dunque in buona sostanza un'accusa. Se da un lato è verosimile che la frase si riferisca allo spirito di alcune disposizioni in materia di *ius liberorum*, dall'altro non può escludersi, per come si presenta il passo, che l'intervento dell'imperatore con queste ultime niente avesse a che fare. Si vedano in proposito le considerazioni che seguono nel testo (*infra* § 5).

al Senato<sup>85</sup> e in un secondo all'imperatore<sup>86</sup>, ma che come diritto del genitore a ottenere dei vantaggi in virtù del possesso di prole era probabilmente, almeno in parte, già stato previsto dalla *lex Iulia*<sup>87</sup>. Per effetto della disciplina approntata dalle due *leges*, infatti, il *caelebs* in virtù della procreazione pregressa di tre figli nel caso dell'uomo o della donna *ingenui*, conseguiva una piena *capacitas*<sup>88</sup>. Si doveva trattare di figli nati da un precedente *matrimonium iustum*<sup>89</sup>, ma comunque generati in passato da persone che al momento del deferimento del lascito erano a tutti gli effetti, talora anche per scelta, *caelibes*<sup>90</sup>. Nella successione fra coniugi poi la *lex Papia* attribuiva valore decisivo anche ai figli nati *ex alio matrimonio*<sup>91</sup>. Infine, già a partire da Claudio e sicuramente al tempo di Adriano con il sc. Tertulliano<sup>92</sup>, o con una sua estensione giurisprudenziale<sup>93</sup>, si attribuì alla madre, che godesse del *ius trium liberorum*<sup>94</sup>, la capacità di succedere *ab intestato* ai figli, anche se illegittimi (*vulgo quaesiti*)<sup>95</sup>; ad essi Marco Aurelio

<sup>85</sup> Cfr. Dio Cass. 55.2.6

<sup>86</sup> Cfr. Suet. *Claud.* 19; *Galba* 14.3; Mart. 2.91; Plin. *ep.* 2.13.18.

<sup>87</sup> Si veda sul punto M. Zabolocka, *Il ius trium liberorum nel diritto romano*, in *BIDR.* 30, 1988, 361-390 e Astolfi, *La lex Iulia* cit. 72 ss. Per una panoramica sui vantaggi di natura pubblica e privata connessi al possesso della prole, integrati poi anche dalla *lex Papia* si veda ora Moreau, *loi Iulia* cit. § 6.

<sup>88</sup> Già la *lex Iulia* per esempio avrebbe attribuito la piena *capacitas* al *pater* e alla *mater solitarii*, ovverosia i *caelibes* che tuttavia avevano figli provenienti da un matrimonio pregresso, nel caso in cui ne avessero tre o più (cfr. per l'attribuzione di tale previsione alla *lex Iulia* Dio Cass. 55.2.5-6). Le donne inoltre erano dispensate dalla tutela (PS. 4.9.1; Ps. Dosith. *Frg. iur.* 15). La *lex Papia* avrebbe poi aggiunto che lo sarebbe stata anche la liberta nel caso in cui avesse procreato quattro figli (Gai 1.145 e 3.44; Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 29.3). Per questo si parla anche di *ius trium* o *quattuor liberorum*.

<sup>89</sup> Cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1a. Come rileva Astolfi, *La lex Iulia* cit. 27, l'unione doveva altresì rispettare i divieti stabiliti dalla *lex Iulia* (cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 13.1-2). A tale proposito PS. 4.8.4 parla di figli *secundum legem Iuliam Papiamve quaesiti*.

<sup>90</sup> È appunto il caso del *pater* e della *mater solitarii*, che avessero divorziato. Essi avevano una capacità parziale nel caso in cui avessero generato meno di tre figli (cfr. Gnom. 28 e Mart. 2.92).

<sup>91</sup> Cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 15.1: *Vir et uxor inter se matrimonii nomine decimam capere possunt. Quod si ex alio matrimonio liberos superstites habeant, praeter decimam, quam matrimonii nomine capiunt, totidem decimas pro numero liberorum accipiunt.*

<sup>92</sup> Cfr. I. 3.3.1, su cui si vedano i rilievi di Zabolocka, *Il ius trium liberorum* cit. 373 ss., per la quale il sc. Tertulliano sarebbe ivi connesso con la precedente determinazione di Claudio per cui le donne potevano succedere civilmente e non pretoriamente ai propri figli. Claudio sarebbe dunque stato il primo ad ammettere che ai fini del *ius liberorum* valessero anche i figli *vulgo quaesiti*.

<sup>93</sup> Così Voci, *Diritto ereditario* cit. 2, 18, che sulla base di D. 38.17.2 ritiene che sia stato Giuliano a estendere i benefici previsti dal s.c. Tertulliano alla madre di figli illegittimi.

<sup>94</sup> Cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 26.8.

<sup>95</sup> Cfr. PS. 4.9.7; D. 38.17.2.1.

peraltro estese in seguito la possibilità della *professio*<sup>96</sup>. Nel sistema che era venuto a formarsi per effetto di disposizioni, non sempre previste originariamente dalle due leggi augustee, ma successivamente modificate da altri provvedimenti, si valorizzava il momento procreativo, richiesto in generale dalla *lex Papia*, più di quello delle *iustae nuptiae*, garantito dalla precedente *lex*<sup>97</sup>. Operando una approssimativa semplificazione giuridica che, come abbiamo visto, spesso gli era consona e funzionale, l'apologeta con la subordinata relativa da cui siamo partiti pare attribuire tali disposizioni, che talora pongono il matrimonio in secondo piano, alle sole «*leges Papias*», probabilmente perché solo la *lex Papia* aveva introdotto, com'era noto, l'onere di procreare<sup>98</sup>. Tutto ciò era inammissibile agli occhi di Tertulliano<sup>99</sup> e probabilmente fu sufficiente perché egli potesse imputa-

<sup>96</sup> Si veda *supra* nt. 72.

<sup>97</sup> Come evidenzia Astolfi, *La lex Iulia* cit. 329, ad Augusto non possono essere ascritte le concessioni del s.c. Tertulliano. Il *princeps* aveva soltanto ammesso che al momento di chiedere i premi o di acquisire i vantaggi il matrimonio potesse essere sciolto o diverso da quello che aveva condotto alla procreazione della prole.

<sup>98</sup> Il che è singolare visto che alla sua epoca ormai le due leggi augustee erano percepite come un corpo unico. Per questo sembra più plausibile che la formulazione al plurale, che si ritrova anche in Tert. *Adv. Valent.* 31.2 (*leges Iulias*) sia dovuta a un errore di reinterpretazione del testo, come ha sostenuto Moreau, *Loi Iulia* cit. § 2.1, secondo il quale sarebbe altresì da escludere che l'impiego del plurale trovi la sua ragione nel riferimento a più clausole della legge. *Contra*: J.-P. Waltzing, *Tertullien. Apologétique. Commentaire analytique, grammatical et historique*, Paris 1984 (1931), 44.

<sup>99</sup> Inizia ad affacciarsi con Tertulliano il valore della castità come stato perfetto, la cui affermazione porterà all'abrogazione parziale delle *leges augustee* con Costantino. Si afferma anche, come rileva B. Biondi, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano 1939, [= *Scritti Giuridici*, 2, Milano 1965, 147], un generale sfavore per le seconde nozze. Ciò per quanto concerne Tertulliano è evidente nelle opere tarde, risalenti al cosiddetto periodo montanista, come il *De exhortatione castitatis* (5.32), dove l'apologeta non esita a condannare le nozze del vedovo, che la *lex Iulia et Papia* invece caldeggiava, spingendolo altresì alla procreazione (cfr. Ps. *Ulp. lib. sing. reg.* 14.1). Cfr. Sul punto i rilievi di A. Pawlowski, *Il Bonum Fidei nella tradizione canonica* e la sua esclusione nella recente giurisprudenza rotale, Roma 2002, 21. Nondimeno, a ben vedere, ciò emerge anche nel periodo cosiddetto cristiano. Si veda C. Tibiletti, *Verginità e matrimonio in antichi scrittori cristiani*, Roma 1988, 76, il quale evidenzia che in *Ad uxorem* 1.4.3, le donne che non passano a seconde nozze sono elogiate in quanto antepongono la *sanctitas* a ogni altra cosa, preferendo *deo nubere*. Già nell'*Apologeticum* stesso si possono rinvenire tematiche significative da questo punto di vista, che poi saranno compiutamente sviluppate in altre opere. È il caso di *Apol.* 6.6, in cui emerge chiaramente l'intransigenza di Tertulliano nei confronti del *repudium*: *Ubi est illa felicitas matrimoniorum de moribus utique prosperata, qua[e] per annos ferme sescentos ab urbe condita nulla repudium domus scripsit? At nunc in feminis prae auro nullum leve est membrum, prae vino nullum liberum est osculum, repudium vero iam et votum est, quasi matrimonii fructus*; oppure di *Apol.* 9.18-19, in cui emerge il disfavore nei confronti della procreazione illegittima, nonché il contromodello della castità: *Tunc deinde quocumque in loco, domi, peregre, trans freta, comes est libido, cuius ubique saltus facile*

re alla legislazione matrimoniale augustea la responsabilità di aver consentito il riconoscimento di un valore alla procreazione di figli nati appunto prima (*ante*) del matrimonio e dunque illegittimi<sup>100</sup>. Per questo egli, seguendo lo stesso metodo impiegato nel caso della *corporis sectio*, che immediatamente segue nel

*possunt alicubi ignaris filios pangere vel ex aliqua seminis portione, ut i<t>a sparsum genus per commercia humana concurrat in memorias suas, neque eas caecus incesti sangui[ni]s agnoscat. Nos ab isto eventum diligentissima et fidelissima castitas saepsit, quantumque ab stupris et ab omni post matrimonium excessu, tantum et ab incesti casu tuti sumus. Quidam multo securiores totam vim huius erroris virgine continentia depellunt, senes pueri.* Sappiamo inoltre da Girolamo (*Ep.* 22.22 e *Adv. Iov.* 1.13) che Tertulliano avrebbe scritto proprio negli anni immediatamente precedenti la redazione dell'*Apologeticum*, ma successivi a quanto pare alla conversione, un'opera dal titolo *Ad amicum philosophum de angustiis nuptiarum* andata perduta, su cui si veda C. Tibiletti, *Un opuscolo perduto di Tertulliano: Ad amicum philosophum*, in *AAT.* 95, 1960/1961, 122-166, [= *Raccolta di studi*, a c. di M. G. Bianco, P. Janni, A. Nestori, Roma 1989, 47-91]. Come rileva ancora Astolfi, *La lex Iulia* cit. 368, l'altro essenziale motivo per cui la chiesa si opponeva alle leggi augustee è da rinvenire nell'avversione al precetto stoico, secondo cui la procreazione costituiva un adempimento di un dovere pubblico del cittadino nei confronti dello Stato (cfr. la bibliografia citata *supra* alla nt. 71). Il rapporto dell'apologeta con il matrimonio è complesso, o equivoco, come lo ebbe a definire R. Uglione, *Il matrimonio in Tertulliano tra esaltazione e disprezzo*, in *Ephemerides Liturgicae* 93, 1979, 480. Ciò è dovuto al fatto che egli da un lato deve giustificare il matrimonio contro gli eretici, dall'altro, per ragioni escatologiche, è portato a considerarlo con freddezza. Si veda sul punto ancora Tibiletti, *Verginità e matrimonio* cit. 71 ss. Nondimeno possiamo affermare che la procreazione appare chiaramente come fine cui deve tendere il matrimonio, ma la sua realizzazione niente ha a che vedere con il benessere dello Stato, o meglio contribuisce soltanto al popolamento del mondo (cfr. Tert. *Ad uxor.* 1.2.1). Essa non rappresenta un dovere civico, bensì solo l'esecuzione della volontà di Dio per come emerge da *Genesi* 1.28. Questa convinzione, che Tertulliano mutua probabilmente da Clemente Alessandrino, è peraltro di molto attenuata nell'*Apologeticum*, in cui (cfr. 21.15; 32.1; 39.2, ma si veda anche *Ad uxor.* 1.5.1) è chiaramente considerato imminente il secondo avvento di Cristo, che porrà fine al mondo. In questo contesto la procreazione perde importanza e con essa il presupposto matrimoniale, visto peraltro come *remedium concupiscentiae*. Come ha rilevato O. Bucci, *Il matrimonio cristiano tra tradizione giuridico orientale e tradizione greco-romana: in tema di indissolubilità e di forma pattizia*, in *AARC.* 7, 1988, 538, il recupero dell'ideale stoico e romano, in virtù del quale si propone il modello del *seminarium civitatis* (chiaramente nella versione della *civitas Dei*), sarà recuperato solo con Agostino. In questo senso si veda anche Astolfi, *La lex Iulia* cit. 368. Da questo punto di vista emerge invece già nel Tertulliano dell'*Apologeticum* un netto divario con la tradizione romana e stoica del coniugio *liberorum procreandorum causa* e *seminarium rei publicae* (Cic. *Off.* 1.17.54), di cui la legislazione matrimoniale augustea era espressione. Tale impostazione, unita ad una padronanza non perfetta dei concetti giuridici, ben potrebbe averlo spinto ad attribuirle disposizioni ad essa estranee.

<sup>100</sup> Pur ritenendo attendibile Tertulliano sul punto di un'originaria, breve, discrasia tra le due età minime previste dalle leggi, Jörs, *Ueber das Verhältnis* cit. 11, non poté fare a meno di evidenziare l'atteggiamento tendenzioso dell'apologeta sul punto. («Die Zeugung unechtlicher Kinder sollte gewiss nicht damit begünstigt werden, wenn Tertullian auch bei seinem Leser gern das Gefühl erwecken möchte, dass das Gesetz eine derartige Tendenz gehabt habe»).

testo<sup>101</sup>, da una prospettiva strumentale e intransigente ci offre un'iperbole, se non una vera e propria mistificazione giuridica<sup>102</sup>. L'assunto, in base al quale le due leggi avrebbero previsto in origine (e per molti anni a seguire) limiti minimi di età diversi, reggendosi su una particolare, e in certa misura discutibile, interpretazione di questa unica testimonianza che non trova appoggio nella prova dell'esistenza di un provvedimento di Settimio Severo, che tali limiti avrebbe parificato, dovrebbe dunque essere revocato in dubbio<sup>103</sup>.

5. Sarà allora opportuno chiedersi a quale altro provvedimento di Settimio Severo si riferisse in concreto Tertulliano, non apparendo verosimile che la relativa menzione in *Apol.* 4.8 non trovi il minimo appoggio nella realtà. Come abbiamo appena visto, l'apologeta stigmatizza alcune disposizioni, che attribuisce *in toto* alla *lex Papia*, perché contrarie al sommo valore della castità e alla procreazione come manifestazione della volontà di Dio<sup>104</sup>. Al contempo egli

<sup>101</sup> Si veda *supra* nt. 67.

<sup>102</sup> Si tenga altresì presente che Tertulliano svela questo atteggiamento nei confronti del modello procreativo della *lex Iulia et Papia* più o meno espressamente anche in altre opere. Si veda Tert. *De monog.* 16: *Heredes scilicet Christianus quaeret, saeculi totius exheres: habet fratres, habet ecclesiam matrem. Aliud est, si et apud Christum legibus Iulii agi credunt et existimant caelibes et orbos ex testamento dei solidum capere non posse*; Tert. *De exh. cast.* 12.5: *Sufficiat ad consilium viduitatis vel ista, praecipue apud nos, importunitas liberorum, ad quos suscipiendos legibus compelluntur homines, quia sapiens quisque numquam libens filios desiderasset*; Tert. *Ad uxor.* 1.5.2: *Satis enim de salute nostra securi sumus, ut liberis vacemus. Quaerenda nobis onera sunt, quae etiam a gentiliis plerisque vitantur, quae legibus coguntur, quae parricidiis expugnantur, nobis demum plurimum importuna, quantum fidei periculosa*. Tert. *Adv. Valent.* 31.1-2: *Restitutum pleromati statim excipit compacticius ille Soter – Sponsus scilicet <et> ambo coniugium novum fiet – hoc erit in scripturis sponsus <et sponsa> et sponsalis pleroma. Credas enim, ubi de loco in locum transmigratur, leges quoque Iulias intervenire. Sicut ex scaena et demiurgus tunc de hebdomade caelesti in superiora mutabit in vacuum iam caenaculum matris, sciens iam, nec videns illam.*

<sup>103</sup> Preme rammentare che ancora nel 2010 Spagnuolo Vigorita, *Casta domus* cit. 76, in relazione ai due distinti oneri previsti dalle due leggi augustee ebbe a parlare di «stessa fascia di età», dimostrando un certo scetticismo nel riferire, peraltro tra parentesi e impiegando il condizionale, come meramente probabile l'eventualità che i limiti minimi di età stabiliti dalle stesse fossero stati in origine diversi.

<sup>104</sup> Si tratta di un tema in cui già nel corso del II secolo gli apologeti avevano avuto modo di trattare ampiamente. Si trova in Giustino, *I Apol.* 14.2; 15.5-7; 29.1, il quale, per usare le parole di G. Sfameni Gasparro, *Matrimonio e famiglia nei padri del II e III secolo*, in Aa.Vv., *Matrimonio e famiglia nei padri*, Roma 2006, 190, «propone un modello estremamente nuovo se non estraneo alla società contemporanea, almeno sotto il profilo delle frequenze della scelta celibataria presentata come diffusa tra i cristiani». Ma si veda anche Atenagora, per esempio, *Suppl.* 33.2-6, in cui compare la condanna delle seconde nozze, definite come «adulterio decente» o Teofilo *Ad Aut.* 3.13, 15, che esalta la continenza e considera il matrimonio con la donna ripudiata come

allude a un intervento modificativo delle stesse posto in essere da un imperatore noto per la sua fermezza e rispetto della tradizione<sup>105</sup>, tanta era, a dir di Tertulliano, l'ingiustizia delle leggi che le contenevano. Occorre dunque stabilire se l'imperatore si fosse dimostrato attivo nella materia regolata dalla legislazione matrimoniale augustea in un momento che, come suggerisce il curioso avverbio *heri*, probabilmente precede di poco quello della comparsa del testo di Tertulliano<sup>106</sup>. L'indagine consente di rispondere affermativamente e di isolare due provvedimenti. Nel primo, un rescritto del 13 novembre 196 conservato in C. 5.4.3<sup>107</sup>, conformemente all'appellativo *constantissimus* datogli da Tertulliano

un autentico adulterio. Il tema si ritrova, infine, in un autore molto influente per Tertulliano, ossia Clemente Alessandrino (*Strom.* 3.11). Per una panoramica sulle posizioni degli autori citati, specialmente in relazione alle seconde nozze, si veda M. Humbert, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano 1972, 363 ss.

<sup>105</sup> In realtà non è facile capire cosa esattamente intendesse Tertulliano con l'aggettivo *constantissimus*. P. Keresztes, *The Emperor Septimius Severus: A Precursor of Decius*, in *Historia* 19, 1970, 567, argomentando a partire dal fatto che Tertulliano nell'opera non avrebbe inteso solo dimostrare il fallimento delle persecuzioni, avvenute poco prima, ma avrebbe avuto altresì un intento persuasivo nella comunicazione con i magistrati romani, cui l'opera era rivolta, e indirettamente con l'imperatore stesso, ritenne che «spoken of with respect, Severus, constantissimus principum, is to come to his own conclusions in respect to his best and most loyal subjects, the Christians». L'interpretazione appare condivisibile. Meno probabile è che l'apologeta volesse con l'aggettivo alludere a un atteggiamento di favore dimostrato da Settimio Severo nei confronti dei cristiani. Invero, come ha rilevato di recente L. Solidoro Maruotti, *Sul fondamento giuridico della persecuzione dei cristiani*, Lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'AST il 17 febbraio 2009, reperibile al link <http://www.studitaroantichi.org/einfo2/file/Solidoro.pdf>, 2, sulla scorta di fonti non sempre chiaramente decifrabili, come Tert. *Ad Scap.* 3.4; 4.6 e H.A. Sev. 17.1 (su cui si veda L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 50 nt. 40, ove bibliografia), è plausibile che l'ultimo Severo abbia dimostrato mitezza nei confronti dei cristiani; altrettanto non potrebbe dirsi dei primi anni del suo impero, in cui per l'appunto la stesura dell'*Apologeticum* si inserisce. Se poi consideriamo il contesto del passo l'aggettivo sembrerebbe assumere una funzione ben precisa. Tertulliano afferma in buona sostanza che persino un imperatore rispettoso della tradizione come Severo aveva preso provvedimenti contro la *lex Papia*, tanto essa era ingiusta. Occorre del resto considerare che la rappresentazione di Settimio Severo come ideale persecutore del modello augusteo nelle fonti è tutt'altro che rara. Si vedano sul punto le considerazioni di T. D. Barnes, *Aspects of the Severan Empire, Part I: Severus as a New Augustus*, in *New England Classical Journal* 35.4, 2008, 251ss.

<sup>106</sup> Per una palingenesi delle costituzioni di Settimio Severo si veda J.-P. Coriat (a c. di), *Les constitutions des Sévères: règne de Septime Sévère. 1. Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 - automne 197 ap. J-C) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision*, Rome 2014.

<sup>107</sup> *Imp. Severus et Antoninus AA. Valeriae: Libertum, qui patronam seu patroni filiam vel coniugem vel neptem vel proneptem uxorem ducere ausus est, apud competentem iudicem accusare poteris moribus temporum meorum congruentem sententiam daturum, quae huiusmodi coniunctiones odiosas esse merito duxerunt. <a. 196 id. Nov. Dextro II et Prisco cons.>*.

stesso, vediamo Settimio Severo non limitare, bensì addirittura accentuare la portata della norma, prevista dalla legislazione matrimoniale augustea, che faceva divieto ai soli senatori di sposare la liberta<sup>108</sup>. L'imperatore proibisce, infatti, anche le nozze tra patrona e liberto<sup>109</sup>. L'intervento è conferente, ma non comporta una esclusione o una limitazione delle norme augustee poste a tutela della dignità sociale del matrimonio; al contrario ne attesta un rafforzamento<sup>110</sup>. Decisamente più interessante è un provvedimento con cui Settimio Severo proprio all'inizio dell'estate dell'anno 197<sup>111</sup> e cioè appena prima che Tertulliano scrivesse l'*Apologeticum*<sup>112</sup>, opera una riforma dell'ordinamento militare<sup>113</sup>. Ce ne fornisce notizia un noto passo di Erodiano, Erod. 3.8.4-5:

<sup>108</sup> Cfr. D. 23.2.44 pr. (Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*).

<sup>109</sup> Cfr. anche D. 23.2.62.1 (Pap. 4 *resp.*): *Mulier liberto viri ac patroni sui mala ratione coniungitur*. Il regime sarà aggravato in seguito, quando al liberto che avesse bramato le nozze con la patrona, o la vedova o la figlia del patrono, sarà comminata la pena *ad metalla* o *ad opus publicum*, come dimostra PS. 2.19.9: *Libertum, qui ad nuptias patronae vel uxoris filiaeque patroni adfectaverit, pro dignitate personae metalli poena vel operis publici coerceri placuit*. Sul punto si vedano le osservazioni di C. Masi Doria, «*Ancilla efficitur*» ... «*In eo statu manebit*»: le conseguenze del SC. *Claudianum per le donne di status libertino*, in R. Rodríguez López, M<sup>a</sup> J. Bravo Bosch (a c. di), *Mulier. Algunas Historias e Instituciones de Derecho Romano*, Madrid 2013, 160, la quale ricollega la disposizione alla tradizione risalente almeno alla costituzione in questione.

<sup>110</sup> Si veda Astolfi, *La lex Iulia* cit. 363, secondo il quale la norma dimostrerebbe l'estrema attualità che la legislazione matrimoniale augustea conserva in età severiana.

<sup>111</sup> C'è accordo in dottrina sul fatto che Settimio Severo abbia operato la riforma militare nell'anno 197 al ritorno a Roma dopo aver sconfitto Clodio Albino (cfr. *CIL*. VI 2242 = *ILS*. 2185, da cui si inferisce che l'*adventus* fu celebrato il 9 giugno, su cui si veda J. Lehen, *Adventus Principis. Untersuchungen zu Sinngehalt und Zeremoniell der Kaiserankunft in den Staedten des Imperium Romanum*, Frankfurt 1997, 353). Sappiamo inoltre che nel corso di quell'estate dovette partire per la seconda spedizione partica. L'imperatore tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, infatti, inviò una lettera dettata a Capua alla città di Delfi (cfr. *FD*. III 4.329) sul tragitto per Brindisi, dove avrebbe dovuto imbarcarsi per la Siria (H.A. *Sev.* 15.2). Pertanto è altamente probabile, per non dire certo, che egli abbia provveduto alla riforma dell'esercito tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate di quell'anno. Sul punto si vedano i ragguagli anche bibliografici di Coriat, *Les constitutions des Sévères* cit. 149 ss., 167 ss. e 184 ss., che per i motivi sopra indicati colloca il provvedimento di Settimio Severo nel periodo detto.

<sup>112</sup> Si veda *supra* nt. 14.

<sup>113</sup> L'ipotesi che il provvedimento di Settimio Severo modificativo della legislazione matrimoniale augustea possa essere inferito per analogia e collegato alla riforma militare è stata affacciata di recente da Barnes, *Severus as a New Augustus* cit. 259, nondimeno essa dovrà essere approfondita e discussa sulla base delle fonti in nostro possesso. Barnes presuppone che il provvedimento dell'imperatore avesse eliminato la discrasia tra i limiti di età originariamente stabiliti dalle due leggi augustee, limitandosi a rilevare che «*Severus' modifications of the Augustan marriage laws, whatever their precise content, surely had the same purpose of bringing the law more closely into line with the social conditions of the time*».

τοῖς τε στρατιώταις ἐπέδωκε χρήματα πλείστα, ἄλλα τε πολλὰ συνεχώρησεν ἃ μὴ πρότερον εἶχον· καὶ γὰρ τὸ σιτηρέσιον πρώτος ἤψηξεν αὐτοῖς, καὶ δακτυλοῖς χρυσοῖς χρῆσασθαι ἐπέτρεψε γυναῖξί τε συνοικεῖν, ἅπερ ἅπαντα σωφροσύνης στρατιωτικῆς καὶ τοῦ πρὸς τὸν πόλεμον ἐτοίμου τε καὶ εὐσταλοῦς ἀλλότρια ἐνομιζέτο.

Vi si legge che l'imperatore concesse ai soldati una cospicua somma di denaro e altri privilegi che essi in precedenza non avevano, quali un incremento della razione alimentare, il permesso di portare l'anello d'oro<sup>114</sup> e la possibilità di unirsi in matrimonio con le donne. Lo storico aggiunge in maniera velatamente polemica che tali concessioni erano usualmente considerate contrarie alla disciplina militare ed alla prontezza d'azione<sup>115</sup>. Si tratta di misure premiali conseguenti alle decisive vittorie riportate dall'esercito di Settimio Severo da ultimo ai danni di Clodio Albino<sup>116</sup>. Tra i privilegi assegnati alle reclute spicca la facoltà di sposarsi, che testimonierebbe la sussistenza pregressa di un divieto matrimoniale per i soldati in servizio e al contempo la sua abrogazione da parte del sovrano<sup>117</sup>. Come è noto, la questione è tanto complessa, quanto controversa<sup>118</sup>.

<sup>114</sup> Il privilegio di indossare l'anello d'oro come segno di distinzione era tradizionalmente riservato ai senatori e agli *equites equo publico*, gli altri probabilmente potevano solo portare anelli in ferro. Cfr. Liv. 9.7.8. Sul punto si veda W. Eck, M. Heil (a c. di), *Senatores populi Romani: Realität und mediale Präsentation einer Führungsschicht. Kolloquium der Prosopographia Imperii Romani vom 11. - 13. Juni 2004*, Stuttgart 2005, 123 nt. 37.

<sup>115</sup> I motivi del tono impiegato da Erodiano sono da ricercare nella sua visione conservatrice, che talora appare faziosa, ma non per questo inattendibile. Sono aspetti che ha ben messo in luce F. Càssola, *Sulla vita e sulla personalità dello storico Erodiano*, in *NRS*, 41, 1957, 213-23. Si veda anche la sua introduzione a *Erodiano, Storia dell'impero romano dopo Marco Aurelio*, Firenze 1967, e adesso la premessa di L. Canfora alla nuova edizione F. Càssola (a c. di), *Erodiano, Storia dell'impero romano dopo Marco Aurelio*, Torino 2017.

<sup>116</sup> Su queste vicende e sulle varie disposizioni stabilite dall'imperatore nelle sue riforme militari si veda, tra altri, Y. Le Bohec, *Die römische Armee. Von Augustus zu Konstantin d. Gr.*, Stuttgart 1993, 255 ss. e più di recente M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, 34 nt. 27 e 52 ss., ove bibliografia.

<sup>117</sup> Senza alcuna pretesa di completezza si citano S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano* 1, Roma 1928, 345 e nt. 2; S. Di Marzo, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1939, 170 ss.; R. E. Smith, *The Army Reforms of Septimius Severus*, in *Historia* 21, 1972, 494 nt. 71; B. Campbell, *The Marriage of Roman Soldiers under the Empire*, in *The Journal of Roman Studies* 68, 1978, 153 ss.; R.G. Watson, *Eserciti e confini da Traiano a Settimio Severo*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a c. di, dir. di A. Schiavone), *Storia di Roma. 2. L'impero mediterraneo. 2. I principi e il mondo*, Torino 1991, 387 ss.

<sup>118</sup> Per una ricostruzione del problema e delle varie posizioni si rinvia a S.E. Phang, *The Marriage of Roman Soldiers (13 BC-AD 235): Law and Family in the Imperial Army*, Leiden-Boston-Köln 2001, 104 ss. e, in relazione anche a quelle più risalenti, a P.P. Onida, *Il matrimonio dei militari in età imperiale*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 14, 2016, reperibile al link <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Onida-Matrimonio-militari-eta-imperiale.htm>.

La discussione trova il suo acme nell'interpretazione dell'espressione  $\gamma\upsilon\nu\alpha\iota\zeta\acute{\iota}$   $\tau\epsilon$   $\sigma\upsilon\nu\upsilon\alpha\iota\kappa\epsilon\acute{\iota}\nu$ , che può significare sia coabitare<sup>119</sup>, sia, secondo una lettura estensiva, unirsi in matrimonio con le donne<sup>120</sup>. Nondimeno numerosi frammenti di giuristi di età severiana sembrano attestare, con un elevato grado di plausibilità, che il divieto non sussistesse più dopo l'intervento di Settimio Severo<sup>121</sup>. Se così

<sup>119</sup> Si veda, in generale, sul tema della coabitazione delle donne dentro e fuori dai campi M. A. Speidel, *Heer und Herrschaft im römischen Reich der Hohen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009, 526 ss. e sul punto di questa particolare nuova forma di coabitazione ancora W. Eck, *Septimius Severus und die Soldaten. Das Problem der Soldatenehe und ein neues Auxiliardiplom*, in B. Onken, D. Rohde (a c. di), *In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit. Festschrift für H. Schneider zum 65. Geburtstag*, Wiesbaden 2011, 76, a parer del quale l'innovazione sarebbe consistita nel consentire ai soldati di vivere con le donne al di fuori del campo e non al suo interno.

<sup>120</sup> Basta consultare il *Thesaurus Graecae Linguae ab Henrico Stephano constructus. Post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico digestum tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius et Ludovicus Dindorfius*, 3, Graz 1954, coll. 1428 ss. per accorgersi di come il verbo nei suoi diversi significati ricorra più volte nelle fonti risalenti a quasi ogni periodo. L'irrisolvibile ambiguità dell'espressione è evidenziata da P. Garnsey, *Septimius Severus and the Marriage of Soldiers*, in *California Studies in Classical Antiquity*, 3, 1970, 47 e più di recente è stata ribadita anche da M.V. Sanna, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum - matrimonium iniustum*, Napoli 2012, 131 nt. 54. Pare attribuire al termine il significato di coabitare da ultimo Eck, *Septimius Severus und die Soldaten* cit. 76, il quale esamina alcune attestazioni epigrafiche, anche di recente scoperta, contenenti diplomi militari, le quali mostrano che anche dopo il 197 i soldati avrebbero dovuto ottenere il permesso dal comandante di vivere con una donna senza che ciò valesse come matrimonio, bensì, come avveniva in precedenza, come *concessa consuetudo*. Lo studioso ritiene dunque che Settimio Severo non avesse abolito il divieto matrimoniale per i soldati in servizio e conclude nel seguente modo: « $\gamma\upsilon\nu\alpha\iota\zeta\acute{\iota}$   $\tau\epsilon$   $\sigma\upsilon\nu\upsilon\alpha\iota\kappa\epsilon\acute{\iota}\nu$  bei Herodian 3,8,5 kann natürlich auch in dem einfachen, aber sehr konkreten Sinn verstanden werden, dass es nunmehr den Soldaten auch offiziell erlaubt war, mit ihren Frauen unmittelbar zusammenzuleben...».

<sup>121</sup> Sono in tutto 21. Cfr. solo per citarne alcuni D. 23.2.35 (Pap. 6 resp.); D. 24.1.32.8 (Ulp. ad Sab.); D.27.1.8 pr.-6 (Mod. 3 excus.); D. 29.1.7 (Ulp. 9 ad Sab.); D. 29.1.15.5 (Ulp. 45 ad ed.); D. 29.1.39 (Paul. 9 quaest.); D. 29.1.36.2 (Pap. 6 resp.); D. 49.17.6 (Ulp. 32 ad Sab.); D. 49.17.7 (Ulp. 33 ad ed.); D. 48.17.8 (Ulp. 45 ad ed.); D. 23.2.65 pr. (Paul. 7 resp.), su cui si vedano le osservazioni Phang, *The Marriage of Roman Soldiers* cit. 86 ss.; O. Behrends, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats betreffende Eheverbot*, in W. Eck, H. Wolff (a c. di), *Heer und Integrationspolitik*, Köln-Wien 1986, 150, ritiene che tali passi consentano di attribuire all'espressione utilizzata da Erodiano un significato giuridico. Il divieto di sposarsi sarebbe dunque stato in vigore da Augusto fino a Settimio Severo. Così da ultimo anche J. Meyer-Hermann, *Testamentum militis. Das römische Recht des Soldatentestaments. Entwicklung von den Anfängen bis zu Justinian*, Aachen 2012, 61 e nt. 359. Diversamente non ritengono esistente il divieto di matrimonio nemmeno in età preseveriana numerosi altri studiosi, di cui fornisce adesso in senso adesivo una ricognizione Onida, *Il matrimonio dei militari* cit., e che non attribuiscono tale valenza ai suddetti passi. Si veda in particolare E. Costa, *Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee*, Milano-Torino-Roma 1911, 48 ss.,

fosse, non sarebbe peregrino ritenere che per conseguenza il provvedimento dell'imperatore andasse a incidere sulla disciplina prevista, circa la posizione dei soldati in servizio, dalla *lex Iulia et Papia*. Questi ultimi, infatti, godettero, almeno a partire dal 44 d.C. per effetto di un provvedimento di Claudio, di un esonero totale dalle *incapacitates* a succedere, previste dalla legislazione matrimoniale augustea, per tutta la durata del servizio e per un anno oltre la fine della stessa<sup>122</sup>. La *ratio* delle disposizioni era chiara: sarebbe stato iniquo continuare

per il quale il divieto espresso da Dio Cass. 60.24.3 (*infra* nt. 122) sarebbe stato volto a impedire solo la convivenza con le donne. Si vedano anche più di recente le osservazioni di F. Galgano, *Tac. Ann. 3.33.2-4 ovvero di un divieto di matrimonio*, in Cascione, Masi Doria (a c. di), *Studi in onore di Luigi Labruna* cit. 3, Napoli 2007, 1997 ss., che anche sulla base di Serv. *Ad Aen.* 8.688; Cic. *Catil.* 2.10.23; App. *Hisp.* 14.85; Tac. *Ann.* 3.33.2-4, ritiene più plausibile che Settimio Severo avesse rimosso un divieto di condurre le donne *in castris*. Dubitativa sull'esistenza di un pregresso divieto di matrimonio è anche P.O. Cuneo Benatti, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma 2013, 167 ss., che pare propendere per il riconoscimento retroattivo del *ius conubii* già nel corso del I secolo e per una conseguente convalida del matrimonio del soldato contratto con libertà di forme. Non è possibile in questa sede affrontare compiutamente il problema, nondimeno si rileverà con Phang, *The Marriage of Roman Soldiers* cit. 112 ss., che, in considerazione del fatto che i suddetti numerosi passi di giuristi di età severiana attestano la possibilità per i soldati di sposarsi e che quest'ultima allo stesso modo è attestata da un numero molto più esiguo di passi di giuristi di età preseveriana, o di età successiva ma relativi alla prima (sono in tutto solo 5 e peraltro di dubbia genuinità, cfr. D. 24.1.60-61; D. 28.1.8; D. 29.1.28; D. 49.17.13; D. 49.17.16 pr.), risulta estremamente difficile concludere che prima di Settimio Severo il divieto di matrimonio non vigesse. Si consideri inoltre che sono molte le testimonianze letterarie e papiracee (vedi *infra* nt. 124) a provare l'esistenza di quest'ultimo in età preseveriana. Ciò che potrebbe discordare con l'abolizione di tale divieto da parte dell'imperatore sono semmai i diplomi militari di cui alla nota precedente, che continuano ad attestare anche per l'età successiva la necessità di ottenere un'autorizzazione per poter convivere con una donna. Nondimeno occorre precisare che tali concessioni non riguardarono tutti i corpi ma solamente una parte dei soldati, i *classarii*. Solamente a loro era concesso convivere con le donne ed è altresì escluso che tali rapporti si sostanziassero in un *matrimonium iustum*. Come di recente ha rilevato V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza. Università di Urbino Carlo Bo* 1, 2014, 3 nt. 3, si trattava probabilmente di rapporti di concubinato. In virtù di ciò è possibile comprendere come l'abolizione del divieto da parte di Settimio Severo possa non aver necessariamente comportato come conseguenza la scomparsa dell'autorizzazione alla convivenza con una donna (nelle fonti si trova l'espressione *concessa consuetudo*). Essa, infatti, sarebbe dovuta venir meno solamente con la rimozione del divieto di coabitazione, che invece tanto prima, quanto dopo Settimio Severo continuò evidentemente a vigere per tutti i soldati. Su questi temi sta ora conducendo una ricerca il dott. Francesco Castagnino, che ringrazio per i preziosi suggerimenti.

<sup>122</sup> Tale esonero probabilmente era stato realizzato tramite la concessione fittizia da parte di Claudio di quei privilegi (i cosiddetti *iura maritorum*) stabiliti dalla *lex Papia* secondo la notizia riferita da Dio Cass. 60.24.3 (τοῖς τε στρατευομένοις, ἐπειδὴ γυναικας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων). Si vedano sul punto i rilievi di Zablocka, *Il ius trium liberorum* cit. 384, secondo la quale Cassio Dione si riferirebbe proprio al conferimento da parte

ad obbligare al rispetto degli oneri del matrimonio e della procreazione soggetti che trovavano nella vigenza del divieto un oggettivo e insormontabile impedimento ad attenervisi<sup>123</sup>. Senonché con il provvedimento di Settimio Severo, che permetteva ai soldati di sposarsi, tale impedimento sarebbe stato rimosso e con esso probabilmente il suddetto esonero<sup>124</sup>. Essendo venuto meno il presup-

di Claudio del *ius trium liberorum* e di Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico* cit. 135 s. A parer di quest'ultimo tuttavia il passo dello storico dimostrerebbe che l'esenzione dagli oneri del matrimonio e della procreazione fosse stata già prevista dalla legislazione matrimoniale augustea, cui Cassio Dione alluderebbe con l'espressione τῶν νόμων. Nondimeno, come da ultimo ha rilevato Marotta, *Egizi e cittadinanza romana* cit. 3 nt. 3, la ricostruzione di Astolfi non convince. Per escludere l'esistenza di un divieto di matrimonio stabilito per i soldati da altre norme e propendere per la presenza già all'interno della disciplina approntata dalla *lex Iulia et Papia* di un esonero, Astolfi è costretto, infatti, a spostare la particella negativa οὐκ presente nel passo di Cassio Dione e a porla immediatamente prima di ἐχέειν, ricavando dalla fonte la concessione degli *iura maritorum* proprio in ragione del fatto che i soldati «potevano non sposarsi» (e non come si legge nella fonte «non potevano sposarsi»). In realtà già la circostanza che con la generica espressione τῶν νόμων lo storico si riferisca alla legislazione matrimoniale augustea è alquanto dubbia. Lo avevano sostenuto P. Meyer, *Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht der römischen Soldaten*, in *ZRG.* 18, 1897, 65, e Biondi, *La legislazione di Augusto* cit. 170, nondimeno già A. Neumann, art. *Militärhandbuch*, *RE.* Suppl. 8, 1956, col. 356 e in seguito Campbell, *The Marriage of Soldiers* cit. 153 ss. e J. H. Jung, *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in *ANRW.* 2, Berlin-New York 1982, 335 ebbero a ritenere più probabile che il divieto di matrimonio vigesse ma trovasse la sua origine in altri provvedimenti. Si veda ora anche Moreau, *Loi Iulia* cit. § 5.2, per il quale «il serait étonnant qu'une clause d'une des deux lois édictant cette interdiction n'ait laissé aucune trace dans les textes juridiques». É allora più ragionevole ipotizzare che l'esenzione a favore dei soldati fosse stata prevista solo a partire da Claudio proprio perché essi, in ragione del divieto stabilito da altri provvedimenti, risalenti probabilmente già ad Augusto stesso, non avevano la possibilità di unirsi in matrimonio una volta arruolati e purtuttavia restavano soggetti agli oneri e alle sanzioni stabilite dalla legislazione matrimoniale augustea a carico dei celibi. In questo senso si veda Behrends, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome* cit. 151. Come abbiamo visto (cfr. Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, *supra* nt. 28), la *lex Papia* stabiliva soltanto che il soldato, in quanto *absens rei publicae causa*, potesse succedere al coniuge per l'intero durante il periodo della sua assenza e entro un anno dal ritorno, ma non godeva di un esonero generale dalle sanzioni previste a carico di celibi e *orbi*, consistenti nell'incapacità di succedere agli *extranei*. Questo si ebbe solo con Claudio, come attesta Cassio Dione.

<sup>123</sup> A tal proposito Moreau, *Loi Iulia* cit. § 5.2 parla di una vera e propria ingiustizia compiuta ai danni dei soldati.

<sup>124</sup> Come si è accennato, il divieto di matrimonio per i soldati potrebbe essere stato stabilito proprio da Augusto, ma non nell'ambito della legislazione matrimoniale, bensì, come rilevato da Campbell, *The Marriage of Soldiers* cit. 153 ss. e Phang, *The marriage of roman soldiers* cit. 345 ss., in quello della riforma militare del 13 a.C. Ciò parrebbe potersi evincere da Suet. *Aug.* 2.24: *In re militari et commutavit multa et instituit atque etiam ad antiquum morem nonnulla revocavit. Disciplinam severissime rexit. Ne legatorum quidem cuiquam, nisi gravate hibernisque demum mensibus, permisit uxorem intervivere* e da Dio Cass. 54.25.5. Il divieto è altresì attestato per gli anni successivi dal papiro Cattaoui, su cui si veda V. Scialoja, *Il papiro giudiziario - Cattaoui - e*

posto che fondava la misura di Claudio, avrebbe potuto quanto meno insorgere il dubbio che i soldati coniugati fossero di nuovo soggetti alle disposizioni caducarie previste dalla *lex Papia*<sup>125</sup> a carico degli *orbi*. In altri termini Settimio Severo, nell'intento di premiare i soldati, avrebbe potuto di fatto peggiorare la loro situazione *ex lege Papia*. Si potrebbe allora, pur cautamente, ipotizzare che Settimio Severo, conformemente ai propri intenti, avesse con lo stesso provvedimento previsto o comunque ribadito l'esonero dalle norme della legislazione matrimoniale augustea in favore dei soldati, in particolare da quelle relative alla procreazione, che li avrebbero altrimenti nuovamente colpiti nel caso in cui si fossero sposati<sup>126</sup>. Erodiano, il cui racconto pare focalizzarsi criticamente solo sulla ridotta eticità della concessione severiana, potrebbe benissimo non aver riferito tale circostanza<sup>127</sup>. Soprattutto, così si comprenderebbe come Tertulliano avesse potuto proprio all'indomani (*heri*) dell'emanazione del provvedimento, la cui precisa forma giuridica comunque resta purtroppo indeterminata<sup>128</sup>, sostenere che Settimio Severo *vanissimas Papias leges exclusit*<sup>129</sup>. Degna di rilievo è

*il matrimonio dei soldati romani*, in *BIDR*. 8, 1895, 164 [= *Studi giuridici*. 2, *Diritto romano* 2, Roma 1934, 40], nonché da un'*epistula* di Adriano a Ramnio, su cui da ultimo si veda anche F. Castagnino, *Una breve nota sull'epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *Rivista di Diritto Romano* 15, 2015, 2 ss. [= <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano-15Castagnino-Nota.pdf>].

<sup>125</sup> Sarebbero dunque stati sanzionati con l'*incapacitas* parziale di *capere* i lasciti testamentari degli *extranei*.

<sup>126</sup> Quanto al mancato esonero dalle sanzioni previste dalla *lex Iulia* per il caso in cui i soldati fossero rimasti celibi si potrebbe immaginare che il sovrano non l'avesse operato perché implicito nella concessione del permesso. Alle sanzioni previste per gli *orbi* inoltre sarebbero eventualmente stati soggetti quei soldati già coniugati prima dell'arruolamento. Quindi anche qualora si accedesse all'ipotesi, decisamente meno convincente, secondo la quale Settimio Severo avrebbe abolito il divieto di coabitazione, e si ritenesse che il divieto di matrimonio non fosse mai esistito, potremmo pensare che l'esonero dall'onere procreativo fosse stato ribadito dall'imperatore solo in relazione ai soldati già coniugati, anche perché, come già ebbe a rilevare Eneccio, *Ad legem Iuliam et Papiam commentarius* cit. 282 s., l'eventuale presenza fisica della moglie in provincia avrebbe rimosso lo stato di *absens* con conseguente cessazione della possibilità di *capere* per intero l'eredità del coniuge (cfr. Ps. *Ulp. lib. sing. reg.* 16.1). *Contra*: Astolfi, *La lex Iulia* cit. 90 nt. 79.

<sup>127</sup> Come ha evidenziato Galgano, *Tac. Ann.* 3.33.2-4 cit. 2003 s. ciò che allo storico interessa è solo soffermarsi «sull'adagio dell'austerità degli antichi soldati e sulla corruzione dei costumi delle nuove reclute aduse alle mollezze, senza peraltro mostrare di cogliere affatto le sfaccettature della complessa riforma severiana pure in senso umanitario...».

<sup>128</sup> Cfr. Coriat, *Les constitutions des Sévères* cit. 167, dove esso è classificato come «Constitution de nature indéterminée». Behrends, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome* cit. 150, che ritiene il provvedimento abrogativo del divieto di matrimonio, parla di «kaiserliche Konstitution».

<sup>129</sup> Il fatto che anni dopo, sotto l'influenza del montanismo, nel *De exhortatione castitatis* Tertulliano si esprima nei seguenti termini sulla condizione dei soldati (12.1), *perierunt caelibum familiae, res spadonum, fortunae militum, aut peregrinantium sine uxoris*, come ha sostenuto

altresì la considerazione che nell'*Ad Nationes*, opera risalente anch'essa al 197, che di pochissimo precede la stesura dell'*Apologeticum*<sup>130</sup>, il quale a sua volta spesso ne riproduce i contenuti, il riferimento al provvedimento di Settimio Severo non compaia, avvalorando così l'ipotesi che esso possa essere intervenuto nel periodo che intercorre tra la stesura delle due opere, ovverosia tra la primavera e l'estate di quello stesso anno.

6. A questo punto, prima di passare alle conclusioni, appare utile procedere a un breve riepilogo dei risultati sinora conseguiti. Dall'esegesi di Tert. *Apol.* 4.8 è emerso che l'intervento di Settimio Severo, di cui parla l'apologeta, non comportò l'abrogazione parziale delle leggi augustee, né risolse un'originaria discrasia tra le età minime previste dalle stesse. Tenendo conto del contesto dell'intero discorso di Tertulliano e dell'esistenza di altre misure della legislazione matrimoniale augustea, che nell'ottica cristiana e intransigente dell'autore favorivano eccessivamente la procreazione, si è, infatti, potuto sostenere che Tertulliano nel passo avesse inteso semplicemente esprimere un giudizio negativo sulle «leggi Papie». Al fine di provarne l'ingiustizia sostanziale egli richiama probabilmente il provvedimento di Settimio Severo analizzato nel paragrafo precedente. Esso tuttavia dovette comportare solamente una esclusione, disposta a scopo premiale, dell'applicazione delle sanzioni previste a carico di una particolare categoria di soggetti, i soldati, che, non più colpiti dal divieto matrimoniale, né dunque verosimilmente più esonerati dagli oneri procreativi, non avessero assolto a questi ultimi, e non risolvere un'originaria discrasia tra i limiti minimi di età previsti dalla *lex Iulia* e dalla *lex Papia*. Di un tale provvedimento nelle fonti non vi è traccia, in quanto l'impiego del termine generico *lex* presente in Ps. Ulp. *lib. sing. reg.* 16.1, in cui si ebbe a vedere la testimonianza indiretta della norma risultante dal concorso di tale intervento con la disposizione della *lex Papia* relativa ai limiti di età, si spiega molto più agevolmente considerando la circostanza che nella descrizione di uno speciale regime di successione, introdotto da quest'ultima legge, il redattore abbia ritenuto superfluo nominarla espressamente. È peraltro dubbio che lo Pseudo Ulpiano possa aver conosciuto il provvedimento imperiale e addirittura certo che indicando generi-

Phang, *The Marriage of Roman Soldiers* cit. 19, dimostra solamente l'uso da parte dell'apologeta di quello che doveva essere diventato un τόπος, secondo il quale i soldati non avevano la possibilità di sposarsi. Non si tratta di un commento degli eventi. In senso conforme si veda anche Galgano, *Tac. Ann.* 3.33.2-4 cit. 2000 s., per la quale il passo non getta una luce sulla questione della vigenza del divieto di matrimonio per i soldati. In questo senso si veda anche Behrends, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome* cit. 156.

<sup>130</sup> Si veda *supra* nt. 14.

camente la norma risultante dal concorso tra due misure avrebbe contravvenuto ai principi metodologici della propria scuola. La *lex Papia* dunque già in origine dovette prevedere che l'onere della procreazione fosse richiesto agli uomini a partire dall'età di venticinque anni e alle donne a partire dai venti. Tali limiti minimi di età si riscontrano anche in *Soz. H.E. 1.9.1*. Lo storico, che parimenti non accenna ad alcun intervento di Settimio Severo, pare attribuire la fissazione di questi ultimi alla *lex Iulia et Papia* intesa come corpo legislativo unico e quindi conferma, o comunque non altera, i dati che si ricavano dalla fonte pseudoulpiana.

7. Alla luce delle considerazioni svolte è possibile concludere che a risultare sconosciuto non sia il limite di età previsto originariamente dalla *lex Papia*, attestato da *Ps. Ulp. lib. sing. reg. 16.1*, bensì quello della *lex Iulia*, il quale al contrario non può essere ricavato da nessuna fonte. Non è inoltre possibile rinvenire traccia di un intervento di Settimio Severo perequativo dei limiti di età, cui si riferirebbe Tertulliano. L'iniziale discrasia tra i limiti di età previsti dalle due leggi, che sarebbe attestata unicamente dall'apologeta, oltre a essere smentita dall'assenza di dibattiti giurisprudenziali successivi, ai quali certamente, se fosse esistita, avrebbe dato luogo, si fonda su un'interpretazione del passo di Tertulliano non priva di alternative. *Tert. Apol. 4.8* potrebbe, infatti, non alludere affatto alla questione dei limiti di età minimi stabiliti dalle due *leges augustee*, bensì al fatto che esse favorissero oltremodo la procreazione. Infine, la strettissima consequenzialità cronologica e *ratione materiae* tra la redazione del passo dell'*Apologeticum* e l'emanazione di una particolare disposizione premiale da parte di Settimio Severo nell'ambito della sua riforma dell'esercito (di cui informa *Erod. 3.8.4-5*) rende plausibile l'ipotesi che l'intervento limitativo dell'imperatore di cui riferisce Tertulliano possa aver avuto origine proprio dalle conseguenze giuridiche di tale disposizione, che, come la testimonianza dell'apologeta, molto probabilmente niente aveva a che vedere con i limiti minimi di età. Appare dunque opportuno ridimensionare il valore della testimonianza unica, non univoca e in un certo qual modo anche tendenziosa di Tertulliano e prendere in considerazione l'ipotesi che già dal momento della sua approvazione i limiti di età minimi previsti dalla *lex Papia* per conformarsi agli obblighi procreativi e sottrarsi all'impossibilità di *capere* il lascito testamentario, fossero identici a quelli stabiliti dalla *lex Iulia* in relazione all'onere di contrarre matrimonio.

Filippo Bonin  
Universität zu Köln  
fbonin@uni-koeln.de